



Policy sul contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo

Consiglio di Amministrazione del 17/02/2022

1	PREMESSA.....	3
1.1	CONTESTO DI RIFERIMENTO.....	4
1.2	AMBITO DEL DOCUMENTO.....	5
1.3	STRUTTURA DEL DOCUMENTO.....	6
2	APPLICABILITÀ.....	6
2.1	DESTINATARI DEL DOCUMENTO.....	6
2.2	RESPONSABILITÀ DEL DOCUMENTO.....	7
3	DEFINIZIONI.....	7
3.1	DEFINIZIONE DI “RICICLAGGIO” E “FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO”.....	7
3.2	GLOSSARIO.....	9
4	GOVERNANCE DEL MODELLO ANTIRICICLAGGIO.....	17
5	I PRINCIPI DI GRUPPO PER IL CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO.....	35
5.1	ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA.....	35
5.2	PROFILATURA DELLA CLIENTELA.....	38
5.3	ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA.....	43
5.4	ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA.....	45
5.5	OBBLIGHI DI ASTENSIONE.....	46
5.6	CONTROLLI PER IL CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO.....	47
5.7	SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE ALLA UIF.....	48
5.8	OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DEI DATI.....	49
5.9	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI.....	50
5.10	SISTEMI INTERNI DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI.....	50
5.11	ESERCIZIO DI AUTOVALUTAZIONE DEI RISCHI DI RICICLAGGIO.....	50
5.12	RISCHI SANZIONATORI E REPUTAZIONALI.....	51
5.13	COORDINAMENTO TRA LA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO E LE ALTRE FUNZIONI DI CONTROLLO DELLA CAPOGRUPPO.....	52
6	NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	52
6.1	NORMATIVA ESTERNA.....	53
6.2	NORMATIVA INTERNA.....	55

1 PREMESSA

Il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo rappresentano fenomeni criminali che, anche in virtù della loro possibile dimensione transnazionale, costituiscono una grave minaccia per l'economia legale e possono determinare effetti destabilizzanti, soprattutto per il sistema bancario e finanziario.

La natura mutevole delle minacce del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, facilitata anche dalla continua evoluzione della tecnologia e dei mezzi a disposizione dei criminali, richiede un costante adattamento dei presidi di prevenzione e contrasto.

Le raccomandazioni del Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) – principale organismo internazionale di coordinamento in materia – prevedono che le autorità pubbliche e il settore privato identifichino e valutino i Rischi di riciclaggio cui sono esposti, al fine di adottare adeguate misure di mitigazione.

L'azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio si esplica attraverso l'introduzione di presidi volti a garantire la piena conoscenza del Cliente, la tracciabilità delle transazioni finanziarie e l'individuazione delle operazioni sospette.

L'intensità dei presidi di prevenzione e contrasto va modulata secondo un approccio basato sul rischio (c.d. *Risk Based Approach*), focalizzato sulle ipotesi meritevoli di maggiore scrutinio e realizzato rendendo più efficace l'attività di monitoraggio e più efficiente l'allocazione delle risorse. Tale approccio costituisce il punto cardine per il comportamento dei soggetti obbligati e per l'azione di controllo delle Autorità.

Mediolanum Gestione Fondi SGR.p.A. (in seguito anche "Società" o "SGR") e le società del Gruppo Bancario Mediolanum sono fortemente impegnate nell'evitare che i prodotti e i servizi offerti siano utilizzati per finalità criminali di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, promuovendo al loro interno una cultura improntata al pieno rispetto delle disposizioni vigenti e all'efficace assolvimento degli obblighi di collaborazione passiva, finalizzata a garantire la conoscenza approfondita della Clientela e la conservazione dei documenti relativi alle transazioni effettuate, e di collaborazione attiva volta all'individuazione e segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio.

In particolare, spetta al Consiglio di Amministrazione individuare politiche di governo di detti rischi adeguate all'entità e alla tipologia dei profili di rischio cui è concretamente esposta l'attività della Società, tenendo conto degli esiti dell'esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio, il quale costituisce il presupposto per la definizione e la manutenzione dei presidi di tali rischi.

L'Amministratore Delegato appronta le procedure necessarie per dare attuazione a tali politiche; la Funzione Antiriciclaggio ne verifica, nel continuo, l'idoneità al fine di assicurare un adeguato presidio dei citati rischi, coordinandosi con le altre funzioni aziendali di controllo. La Funzione Internal Audit verifica in modo continuativo il grado di adeguatezza dell'assetto organizzativo aziendale e la sua conformità rispetto alla disciplina di riferimento e vigila sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni.

Un'efficace attività di prevenzione dei rischi non può, in ogni caso, essere demandata alle sole funzioni di controllo, ma deve svolgersi, in primo luogo, dove il rischio viene generato, in particolare nell'ambito delle linee operative. Le Strutture Operative sono, quindi, le prime responsabili del processo di gestione dei rischi: nel

corso dell'operatività giornaliera tali strutture devono identificare, misurare o valutare, monitorare, attenuare e riportare i rischi derivanti dall'ordinaria attività aziendale in conformità con il processo di gestione dei rischi.

In tale ambito, assumono particolare rilevanza i consulenti finanziari della Rete di Vendita della Capogruppo, ed i dipendenti delle unità organizzative cui compete l'amministrazione e la gestione concreta dei rapporti con la Clientela: a tali soggetti, infatti, è attribuita la responsabilità di svilupparne la conoscenza e segnalare eventuali operazioni sospette attraverso il Workflow AML, nel rispetto delle apposite linee guida predisposte dalla Società.

Nell'ottica di assicurare un'efficace prevenzione dei rischi di non conformità alla normativa, è inoltre fondamentale che le diverse strutture aziendali assicurino, in caso di offerta di prodotti e servizi nuovi, il tempestivo coinvolgimento della Funzione Antiriciclaggio, affinché quest'ultima possa effettuare in via preventiva le proprie valutazioni.

1.1 CONTESTO DI RIFERIMENTO

Al fine di adempiere compiutamente alle Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni della Banca d'Italia – emanate dall'Autorità di vigilanza ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal Decreto Legislativo 04 ottobre 2019, n. 125 (in seguito anche "**Decreto Antiriciclaggio**") – la SGR ha adottato la presente *policy* (in seguito anche "**Policy**"), la cui articolazione tiene conto dell'omologa Policy adottata dalla Capogruppo, Banca Mediolanum S.p.A. (in seguito anche "Banca" o "Capogruppo"), nell'ottica di assicurare un approccio omogeneo al rischio di riciclaggio all'interno del Gruppo, in coerenza con il principio di proporzionalità e con l'effettiva esposizione al rischio di riciclaggio.

La Policy considera, a tal riguardo, le specificità e complessità legate all'operatività della SGR, ai prodotti e servizi offerti, alla tipologia di Clientela, ai canali distributivi utilizzati per la vendita di prodotti e servizi e alle prevedibili evoluzioni in tali ambiti.

La presente Policy si inserisce nel più ampio sistema dei controlli interni della Società volti a garantire il rispetto della normativa vigente, costituendo il documento base dell'intero sistema dei presidi antiriciclaggio e antiterrorismo.

La strategia della Società è attualmente orientata all'offerta dei prodotti promossi ed istituiti dalla Società stessa ai Clienti che già intrattengono rapporti con la Capogruppo, offerta effettuata per il tramite di una rete di consulenti finanziari monomandatari abilitati all'offerta fuori sede della Capogruppo medesima, in forza di apposito contratto di collocamento.

La Capogruppo – in conformità con quanto previsto dalle disposizioni in materia di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi contenute nel Decreto Antiriciclaggio e nella normativa di attuazione emanata dalla Banca d'Italia in materia di adeguata verifica della Clientela ("Provvedimento AV") – effettua per conto della SGR, sulla base quanto previsto dal predetto accordo di collocamento, le necessarie procedure di identificazione e di acquisizione dei dati della Clientela finalizzate a garantire l'espletamento delle attività di adeguata verifica di cui all'art. 18 lett. a), b) e c) del citato Decreto.

In aggiunta a quanto sopra, la SGR – sulla base di appositi accordi di *outsourcing* predisposti nel rispetto delle menzionate Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni della Banca d'Italia e della

ulteriore regolamentazione di vigilanza, nonché in conformità ai principi sanciti all'interno della "*Policy di Gruppo in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali*" – ha esternalizzato alla Capogruppo l'adempimento di talune attività inerenti alla gestione degli obblighi in tema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, come più dettagliatamente indicato nei seguenti paragrafi della presente Policy.

In quanto parte di un Gruppo, la SGR beneficia delle sinergie informative ed operative attraverso un comune approccio al rischio, l'utilizzo di medesime *policy* e linee guida, l'implementazione di politiche e procedure comuni per il contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, la piena circolarità delle informazioni sui comuni Clienti.

Nel predisporre la presente Policy, la Società ha tenuto in considerazione anche gli esiti dell'esercizio annuale di autovalutazione del Rischio di riciclaggio; i futuri aggiornamenti della Policy dovranno, parimenti, tenere conto degli esiti dell'autovalutazione annuale, tempo per tempo svolta.


1.2 AMBITO DEL DOCUMENTO

La presente Policy ha quale principale obiettivo quello di definire:

- le scelte in concreto adottate in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni, di adeguata verifica e conservazione dei dati;
- le regole di governo, i ruoli e le responsabilità in materia di contrasto ai Rischi di;
- le linee guida per il contrasto ai rischi di riciclaggio, nonché i principi per la gestione dei rapporti con la Clientela classificata ad alto rischio.

I principi richiamati nella presente Policy trovano attuazione nella documentazione interna di dettaglio (es. regolamenti di processo, procedure operative etc.), nella quale sono meglio declinati i compiti, le attività operative e di controllo, nel rispetto dei principi e delle normative in tema di presidio del Rischio di riciclaggio. Si fa riferimento, in particolare, ai Regolamenti di processo – predisposti e aggiornati a cura della Funzione Antiriciclaggio – in materia di Adeguata Verifica e Segnalazione Operazioni Sospette, che, nel loro complesso, definiscono dettagliatamente responsabilità, compiti e modalità operative nella gestione del rischio di riciclaggio, costituendo il cosiddetto "Manuale Antiriciclaggio". Il presente documento costituisce un primo livello (di vertice) nella piramide riportata nello schema seguente, che raffigura il modello logico della normativa aziendale.

Figura 1 Modello della normativa aziendale



1.3 STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Oltre al primo capitolo contenente la premessa, la presente Policy si compone dei seguenti capitoli, per i quali è fornita, di seguito, una sintetica descrizione delle principali tematiche trattate:

- capitolo 2: individua i destinatari del documento e definisce le responsabilità di aggiornamento e revisione del medesimo;
- capitolo 3: descrive, in modo sintetico, i concetti di “riciclaggio” e “finanziamento del terrorismo” e contiene il glossario della principale terminologia utilizzata;
- capitolo 4: descrive la *governance* del modello adottato per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- capitolo 5: illustra i principi da adottare, a livello di Gruppo, per presidiare il Rischio di riciclaggio;
- capitolo 6: descrive le principali disposizioni normative di riferimento, nazionali, internazionali ed interne.

2 APPLICABILITÀ

2.1 DESTINATARI DEL DOCUMENTO

Il presente documento è approvato dal Consiglio di Amministrazione di Mediolanum Gestione Fondi SGR.p.A., ed è rivolto a tutto il Personale della Società, compresi i Family Banker® di Banca Mediolanum, in quanto la Banca presta il servizio di consulenza e collocamento sui prodotti promossi ed istituiti dalla SGR, in base ad apposito incarico di collocamento, prevalentemente per il tramite della propria Rete di Vendita.

2.2 RESPONSABILITÀ DEL DOCUMENTO

La Policy è approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società, che approverà altresì eventuali modifiche e/o aggiornamenti della stessa.

L'Amministratore Delegato definisce la Policy sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e ne cura l'attuazione.

La Funzione Antiriciclaggio concorre all'aggiornamento e alla revisione periodica della presente Policy.

3 DEFINIZIONI

3.1 DEFINIZIONE DI “RICICLAGGIO” E “FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO”

La definizione di «**riciclaggio**» adottata nel Decreto Antiriciclaggio consiste in ciascuna delle seguenti attività:

- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa¹ o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa¹ o da una partecipazione a tale attività;
- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa¹ o da una partecipazione a tale attività;
- d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali. Il riciclaggio è solitamente rappresentato come un processo in tre stadi:

- introduzione (*placement*):** i proventi da reato, anche non colposo, mediante una serie di operazioni vengono raccolti e collocati presso istituzioni finanziarie e/o non finanziarie;
- stratificazione (*layering*):** è attuato mediante il compimento di una serie di operazioni finanziarie complesse, anche apparentemente non collegate tra di loro, dirette ad ostacolare la ricostruzione dei flussi finanziari;
- impiego (*integration*):** si riutilizzano i proventi delle attività criminali nell'economia legale, in modo tale da apparire formalmente di origine legale.

¹ Per “attività criminosa” si intende la realizzazione o il coinvolgimento nella realizzazione di un delitto non colposo.

I tre stadi non sono statici e possono sovrapporsi: l'utilizzo delle istituzioni finanziarie per finalità criminali può avvenire in uno qualunque degli stadi sopra descritti.

Per «**finanziamento del terrorismo**», si intende qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi e risorse economiche, in qualunque modo realizzata, destinati ad essere, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzati per il compimento di una o più condotte con finalità di terrorismo, secondo quanto previsto dalle leggi penali, ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette².

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, dispone, con proprio decreto, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, anche per interposta persona fisica o giuridica, da persone fisiche, giuridiche, gruppi o entità, designati, secondo i criteri e le procedure stabiliti dalle medesime risoluzioni, dal consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o da un suo Comitato.

Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di designazione disposti dalle Nazioni Unite e nel rispetto degli obblighi sanciti dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle specifiche misure restrittive disposte dall'Unione europea nonché dalle iniziative assunte dall'autorità giudiziaria in sede penale, il Ministro dell'economia e delle Finanze, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, dispone con proprio decreto, per un periodo di sei mesi, rinnovabili nelle stesse forme sino a quando ne permangano le condizioni, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti (c.d. misure di congelamento nazionali), anche per interposta persona fisica o giuridica, da persone fisiche, giuridiche, gruppi o entità, che pongono in essere o tentano di porre in essere una o più condotte con finalità di terrorismo, secondo quanto previsto dalle leggi penali, o volte al finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa o che minacciano la pace e la sicurezza nazionale.

I Fondi e le Risorse economiche sottoposte a congelamento non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o utilizzo.

Il **congelamento** dei "fondi" e/o delle "risorse economiche" (c.d. embargo finanziario) avviene nei confronti dei presunti terroristi ("soggetti designati", ovvero "le persone fisiche, le persone giuridiche, i gruppi e le entità designati come destinatari del congelamento sulla base dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale"), imponendo agli Intermediari Finanziari di inibire qualsiasi atto di movimentazione e/o trasferimento, nonché ogni atto di disposizione, la vendita, la locazione, l'affitto, la costituzione di diritti reali di garanzia o anche l'accesso in modo da modificarne il volume, l'importo la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consenta l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio.

² D. Lgs. 109/2007 e s.m.i., art. 1, lett. d).

Il congelamento o "embargo finanziario" si differenzia dal cosiddetto "embargo commerciale" legato al divieto di commercio e di scambio con Paesi sanzionati, al fine di isolare e mettere i loro governi in una difficile situazione politica ed economica interna.

3.2 GLOSSARIO

Adeguata Verifica: attività consistente nel:

- verificare l'identità del Cliente, dell'eventuale Esecutore e dell'eventuale Titolare effettivo sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
- acquisire informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo;
- esercitare un controllo costante nel corso del rapporto continuativo.

Alto dirigente: un amministratore o altro dipendente delegato dall'Organo con funzione di gestione a seguire i rapporti con la Clientela a rischio elevato; l'alto dirigente ha una conoscenza idonea del livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo cui è esposto il destinatario ed è dotato di un livello di autonomia sufficiente ad assumere decisioni in grado di incidere su questo livello di rischio.

Approccio basato: sul rischio: indica un approccio in base al quale le autorità competenti e le imprese individuano, valutano e comprendono i Rischi di riciclaggio a cui le imprese sono esposte e adottano misure di contrasto commisurate a tali rischi.

Archivio Unico Informatico c.d. AUI: un archivio, formato e gestito a mezzo di sistemi informatici, nel quale sono conservate in modo accentrato tutte le informazioni acquisite nell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica, secondo i principi previsti nel Decreto Antiriciclaggio e nei provvedimenti attuativi emanati dalla Banca d'Italia.

Attività istituzionale: l'attività per la quale i destinatari hanno ottenuto l'iscrizione ovvero l'autorizzazione da parte di un'Autorità Pubblica.

Banca di comodo: la banca (o l'intermediario finanziario che svolge funzioni analoghe ad una banca) priva di una struttura significativa nel paese in cui è stata costituita e autorizzata all'esercizio dell'attività e non appartenente ad un gruppo finanziario soggetto a un'efficace vigilanza su base consolidata.

Cliente/Clientela: il soggetto che instaura rapporti continuativi o compie operazioni con intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria nonché con altri destinatari degli obblighi di cui al Decreto Antiriciclaggio, normalmente individuati anche con altri termini, quali utenti, investitori, assicurati, contraenti, acquirenti, affidati, ecc.

Compliance Risk: specifico adempimento richiesto da una determinata normativa, per non incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di norme imperative (leggi, regolamenti) o di autoregolamentazione (ad esempio codice di condotta, codice di autodisciplina).

Congelamento di fondi: il divieto, in virtù dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale, di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi, così da modificarne

il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio.

Congelamento di risorse economiche: il divieto, in virtù dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale, di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia.

Conglomerati finanziari: gruppi di imprese, attivi in maniera significativa nei settori assicurativo e bancario o dei servizi di investimento, che comprendono almeno un'impresa assicurativa e una operante nel settore bancario o dei servizi di investimento, e che abbiano al vertice un'impresa regolamentata oppure svolgano attività principalmente nel settore finanziario; ai fini del presente documento, si fa riferimento al Conglomerato finanziario avente al proprio vertice Banca Mediolanum S.p.A.

Conti correnti di corrispondenza e rapporti ad essi assimilabili: conti tenuti dalle banche per il regolamento dei servizi interbancari e altri rapporti comunque denominati, intrattenuti tra enti creditizi e istituti finanziari, utilizzati per il regolamento di transazioni per conto dei Clienti degli enti corrispondenti.

Conti di passaggio: rapporti bancari di corrispondenza transfrontalieri, intrattenuti tra intermediari bancari e finanziari, utilizzati per effettuare operazioni in nome proprio e per conto della Clientela.

Controlli di linea (c.d. "controlli di primo livello"): l'insieme dei controlli diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni. Essi sono effettuati dalle stesse Strutture Operative (ad es. controlli di tipo gerarchico, sistematici e a campione), anche attraverso unità dedicate esclusivamente a compiti di controllo o presidio che riportano ai responsabili delle Strutture Operative, ovvero eseguiti nell'ambito del *back office*; per quanto possibile, essi sono incorporati nelle procedure informatiche.

Controlli sui rischi e sulla conformità (c.d. "controlli di secondo livello"), l'insieme dei controlli che hanno l'obiettivo di assicurare, tra l'altro:

- la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi,
- il rispetto dei limiti operativi assegnati alle varie funzioni,
- la conformità dell'operatività aziendale alle norme, incluse quelle di autoregolamentazione.

Le funzioni preposte a tali controlli sono distinte da quelle operative; esse concorrono alla definizione delle politiche di governo dei rischi e del processo di gestione dei rischi.

Controparte: persone fisiche e giuridiche che instaurano una relazione d'affari (diversa dai rapporti contrattuali di durata rientranti nell'esercizio dell'attività istituzionale degli intermediari finanziari e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria) con la SGR (anche se non destinatarie degli obblighi di cui al Decreto Antiriciclaggio).

Cover Payment (o pagamento di copertura): il trasferimento di fondi utilizzato quanto non vi è un rapporto diretto tra prestatore di servizi di pagamento (c.d. PSP) dell'ordinante e del beneficiario ed è quindi necessario ricorrere ad una catena di rapporti di corrispondenza tra PSP; in un pagamento di copertura sono coinvolti tre o più PSP.

Dati identificativi del Cliente, del relativo Titolare effettivo e dell'Esecutore: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e, ove diverso, il domicilio, e, ove assegnato, il codice fiscale del Cliente, e ove ne sia prevista l'assegnazione, anche il relativo Titolare effettivo e dell'Esecutore. Nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale, il numero di iscrizione nel registro delle imprese ovvero nel registro delle persone giuridiche ove previsto.

Denaro contante: le banconote e le monete metalliche, in euro o in valute estere, aventi corso legale.

Dipendente: tutti i dipendenti della SGR.

Esecutore: il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del Cliente (o del beneficiario della prestazione assicurativa) o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del Cliente³.

Family Banker®: i consulenti finanziari di Banca Mediolanum abilitati all'offerta fuori sede, secondo quanto previsto dall'art. 31, commi 1 e 2, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza).

Fattori di rischio: indicano le variabili suscettibili, singolarmente o in combinazione tra loro, di accrescere o ridurre il Rischio di riciclaggio derivante da singoli rapporti continuativi o operazioni occasionali.

Fondi: le attività ed utilità finanziarie di qualsiasi natura, possedute anche per interposta persona fisica o giuridica, compresi a titolo meramente esemplificativo:

- i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;
- i depositi presso enti finanziari o altri soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi natura;
- i titoli negoziabili a livello pubblico e privato nonché gli strumenti finanziari come definiti nell'articolo 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attività;
- il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari;
- le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci;
- i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse finanziarie;
- tutti gli altri strumenti di finanziamento delle esportazioni;
- le polizze assicurative concernenti i rami vita di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private.

³ I soggetti incaricati da un'autorità pubblica dell'amministrazione dei beni e dei rapporti del cliente o della sua rappresentanza (quali, ad esempio, i curatori fallimentari) sono considerati esecutori.

Funzione Antiriciclaggio: la funzione, parte integrante del sistema dei controlli interni di secondo livello, deputata a prevenire e contrastare i fenomeni nonché la realizzazione di operazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Funzioni Aziendali di Controllo: la Funzione Compliance, la Funzione Risk Management, la Funzione Antiriciclaggio e la Funzione Internal Audit.

Funzione Compliance: la funzione a cui è affidato il compito specifico di presiedere, secondo un approccio *risk based*, alla gestione del rischio di non conformità con riguardo all'attività aziendale, verificando che le procedure siano adeguate a prevenire tale rischio, consistente nella violazione di norme di etero regolamentazione (leggi e regolamenti) e autoregolamentazione (codici di condotta, codici etici) applicabili alla SGR. Detta funzione è parte integrante del sistema dei controlli interni.

Funzioni di Controllo: le Funzioni Aziendali di Controllo, il Dirigente Preposto, l'Amministratore Incaricato dei Controlli, il Revisore Legale dei Conti, l'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.lgs. 231/01 e il Data Protection Officer.

Funzione Internal Audit: la funzione cui è affidato il compito di presidiare, in ottica di controlli di terzo livello, anche con verifiche in loco, il regolare andamento dell'operatività e l'evoluzione dei rischi e a valutare la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità della struttura organizzativa e delle altre componenti del Sistema dei Controlli Interni, portando all'attenzione degli Organi aziendali i possibili miglioramenti, con particolare riferimento al Risk Appetite Framework (RAF), al processo di gestione dei rischi nonché agli strumenti di misurazione e controllo degli stessi. Sulla base dei risultati dei propri controlli, formula raccomandazioni agli organi aziendali.

GAFI: Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale, organismo istituito presso l'OCSE e specializzato nel settore della prevenzione e del contrasto al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa.

Gruppo: il Gruppo Bancario Mediolanum, come disciplinato dall'articolo 60 del TUB e disposizioni applicative.

Indicatori di anomalia: fattispecie rappresentative di operatività ovvero di comportamenti anomali posti in essere dalla clientela, finalizzate ad agevolare la valutazione, da parte dei soggetti obbligati, degli eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Mezzi di pagamento: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accredito o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie.

Operatività a distanza: l'operatività svolta senza la presenza fisica del cliente e del personale incaricato della Banca. Quando il cliente è un soggetto diverso da una persona fisica, si considera presente quando lo è l'esecutore.

Operazione: l'attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale; costituisce operazione anche la

stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante nell'esercizio dell'attività professionale o commerciale.

Operazioni collegate: le operazioni tra loro connesse per il perseguimento di un unico obiettivo di carattere giuridico patrimoniale.

Operazione frazionata: un'operazione unitaria sotto il profilo del valore economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti dal Decreto Antiriciclaggio, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.

Operazione occasionale: un'operazione non riconducibile a un rapporto continuativo in essere; costituisce operazione occasionale anche la prestazione intellettuale o commerciale, ivi comprese quelle ad esecuzione istantanea, resa in favore del Cliente.

Operazione Sospetta: operazione che per caratteristiche, entità, natura, nonché per collegamento con altre operazioni o per frazionamento della stessa o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del Decreto Antiriciclaggio, induce a ritenere, sospettare, o ad avere ragionevoli motivi per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo o che comunque, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa.

Organi aziendali: il complesso degli Organi con funzioni di supervisione strategica (Consiglio di Amministrazione), di gestione (Amministratore Delegato o altro Organo cui è assegnata la funzione di gestione) e di controllo (Collegio Sindacale).

Organo con funzione di controllo: Organo che verifica la regolarità dell'attività di amministrazione e l'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della Società; il Collegio Sindacale, il Consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo sulla gestione sono, nei diversi modelli, gli Organi con funzione di controllo (o Organi di controllo).

Organo con funzione di gestione: Organo aziendale o componenti di esso ai quali spettano o sono delegati compiti di gestione, ossia l'attuazione degli indirizzi deliberati nell'esercizio della funzione di supervisione strategica. Il direttore generale rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione.

Organo con funzione di supervisione strategica: Organo nel quale si concentrano le funzioni di indirizzo e/o di supervisione della gestione sociale (ad esempio, mediante esame e delibera in ordine ai piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche della Società).

Origine dei fondi: indica la provenienza dei fondi specificatamente impiegati in un rapporto continuativo o in una operazione occasionale.

Origine del patrimonio: indica l'origine del patrimonio complessivo del Cliente, ricomprendendo sia le attività mobiliari che quelle immobiliari.

Paesi comunitari: Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo.

Paesi terzi: Paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo. .

Paesi terzi ad alto rischio: paesi non appartenenti all'Unione Europea i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri disciplinati dagli articoli 9 e 64 della IV Direttiva antiriciclaggio.

Personale: i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto obbligato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, ivi compresi i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di cui all'articolo 31, comma 2, del TUF nonché i produttori diretti e i soggetti addetti all'intermediazione di cui all'articolo 109, comma 2, lettere c) ed e), CAP.

Persone Esposte Politicamente (PEP): le persone fisiche indicate all'articolo 1, comma 2, lettera dd) del Decreto Antiriciclaggio, ovverosia *“le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:*

1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:

1.1 *Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice- Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;*

1.2 *deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;*

1.3 *membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;*

1.4 *giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;*

1.5 *membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;*

1.6 *ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;*

1.7 *componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;*

1.8 *direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;*

1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;

2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;

3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:

3.1 le persone fisiche che, ai sensi del Decreto Antiriciclaggio, detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono, con la persona politicamente esposta, stretti rapporti d'affari;

3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.”

Policy antiriciclaggio o Policy: il documento definito dall'Organo con funzione di gestione e approvato dall'Organo con funzione di supervisione strategica ai sensi delle Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, adottate dalla Banca d'Italia il 26 marzo 2019 (cfr. Parte Prima, Sezioni II e III).

PSP: Prestatore di Servizi di Pagamento.

Prestatori di servizi di portafoglio digitale: ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche *online*, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri Clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali.

Prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale: ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche *online*, servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all'acquisizione, alla negoziazione o all'intermediazione nello scambio delle medesime valute.

Prestatori di servizi relativi a società e trust: ogni persona fisica o giuridica che fornisca, a titolo professionale, uno dei servizi seguenti a terzi:

- costituire società o altre persone giuridiche;
- occupare la funzione di dirigente o di amministratore di una società, di socio di un'associazione o una funzione analoga nei confronti di altre persone giuridiche o provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione;
- fornire una sede legale, un indirizzo commerciale, amministrativo o postale e altri servizi connessi a una società, un'associazione o qualsiasi altra entità giuridica;
- svolgere la funzione di fiduciario in un trust espresso o in un istituto giuridico affine o provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione;
- esercitare il ruolo d'azionista per conto di un'altra persona o provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato

regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente alla normativa comunitaria o a norme internazionali equivalenti.

Rapporti o operazioni a distanza: indica qualsiasi operazione o rapporto in cui il cliente non è fisicamente presente, ossia non si trova nello stesso luogo fisico dell'impresa o di una persona che agisce per conto di detta impresa. Ciò comprende le situazioni in cui l'identità del cliente viene verificata tramite collegamento video o mezzi tecnologici simili.

Rapporto continuativo: un rapporto di durata, rientrante nell'esercizio dell'attività di istituto svolta dai soggetti obbligati, che non si esaurisce in un'unica operazione.

Rischio di riciclaggio: il rischio derivante dalla violazione di previsioni di legge, regolamentari e di autoregolamentazione funzionali alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario per finalità di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di finanziamento dei programmi di sviluppo delle armi di distruzione di massa, nonché il rischio di coinvolgimento in episodi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo o di finanziamento dei programmi di sviluppo delle armi di distruzione di massa.

Rischio inerente: nella logica del c.d. rischio "potenziale", la probabilità per la Società di subire un danno diretto od indiretto di natura sanzionatoria, penale, finanziaria o reputazionale senza considerare l'organizzazione ed il funzionamento dei propri presidi organizzativi ed il più generale Sistema dei Controlli Interni.

Rischio residuo: giudizio di sintesi che tiene conto della valutazione dell'idoneità dei presidi organizzativi, procedurali e di controllo in essere, con conseguente individuazione delle iniziative correttive da intraprendere ai fini della sua mitigazione.

Risk appetite: il livello di rischio (complessivo e per tipologia) che la Società intende assumere per il perseguimento dei suoi obiettivi strategici.

Risorse economiche: le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali e i beni, mobili o immobili, ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi, possedute, detenute o controllate, anche parzialmente, direttamente o indirettamente, ovvero per interposta persona fisica o giuridica, da parte di soggetti designati, ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono per conto o sotto la direzione di questi ultimi.

Sistema dei controlli interni: l'insieme delle regole, delle funzioni, delle strutture, delle risorse dei processi e delle procedure che mirano ad assicurare, nel rispetto della sana e prudente gestione, le seguenti finalità:

- verifica dell'attuazione delle strategie e delle politiche aziendali;
- contenimento del rischio entro i limiti indicati nel quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio della SGR (*Risk Appetite Framework* - "RAF");
- salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite;
- efficacia ed efficienza dei processi aziendali;
- affidabilità e sicurezza delle informazioni aziendali e delle procedure informatiche;
- prevenzione del rischio che la SGR sia coinvolta, anche involontariamente, in attività illecite (con particolare riferimento a quelle connesse con il riciclaggio, l'usura ed il finanziamento al terrorismo);

- conformità delle operazioni con la legge e la normativa di vigilanza, nonché con le politiche, i regolamenti e le procedure interne.

Strutture Operative: tutte le restanti unità organizzative previste dall'Ordinamento aziendale, diverse dagli Organi aziendali e dalla Funzioni di controllo.

Titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal Cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

Valuta virtuale: la rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente.

WorkFlow AML: piattaforma gestionale, in uso alla Funzione Antiriciclaggio, per la gestione dei processi di istruzione, valutazione ed archiviazione delle Evidenze e Inattesi e delle eventuali Operazioni Sospette, nonché in uso all'Ufficio Presidio Operativo AML, per la gestione dei processi di Adeguata Verifica Rafforzata.

4 GOVERNANCE DEL MODELLO ANTIRICICLAGGIO

Il modello di contrasto ai Rischi di riciclaggio è gestito, a livello di Gruppo, mediante uno specifico processo finalizzato ad implementare e mantenere regole, procedure e strutture organizzative funzionali ad assicurare la prevenzione e la gestione dei rischi in questione, da parte di tutte le società del Gruppo.

In coerenza con quanto previsto dalle Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni della Banca d'Italia e dagli indirizzi della Capogruppo, i compiti e le responsabilità in materia di mitigazione del rischio di coinvolgimento della SGR in fatti di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo sono rimessi in primis agli Organi aziendali.

In particolare, spetta al Consiglio di Amministrazione individuare politiche di governo di detti rischi adeguate all'entità e alla tipologia dei profili di rischio cui è concretamente esposta l'attività della SGR. L'Amministratore Delegato appronta le procedure necessarie per dare attuazione a tali politiche; la Funzione Antiriciclaggio ne verifica, nel continuo, l'idoneità al fine di assicurare un adeguato presidio dei citati rischi, coordinandosi con le altre Funzioni Aziendali di Controllo. L'Internal Audit verifica, in modo continuativo, il grado di adeguatezza dell'assetto organizzativo aziendale e la sua conformità rispetto alla disciplina di riferimento e vigila sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni.

Nell'ottica di sfruttare al meglio le sinergie e le competenze del Gruppo Mediolanum, la SGR ha stipulato appositi contratti di prestazione di servizi con i quali sono stati affidati in *outsourcing*, all'interno del Gruppo, talune funzioni⁴, ferma restando la responsabilità della SGR per le attività svolte.

⁴ Per il dettaglio delle attività affidate in *outsourcing* si rinvia alla Relazione sulla Struttura organizzativa, tempo per tempo vigente.

In particolare, per ciò che attiene ai profili antiriciclaggio, al fine di realizzare opportune sinergie ed economie di scala sfruttando centri di competenza altamente specializzati, la SGR ha affidato alla Capogruppo attività concernenti la gestione degli obblighi in tema di prevenzione del Rischio di riciclaggio, in conformità a quanto più dettagliatamente descritto al successivo paragrafo 5, incaricando il Presidente della società di monitorare la suddetta prestazione affidata in *outsourcing* a Banca Mediolanum, valutando il corretto svolgimento delle attività, degli impegni assunti e della qualità del servizio ricevuto.

La SGR ha nominato un proprio Responsabile della Funzione Antiriciclaggio e un proprio Delegato alla Segnalazione di Operazioni Sospette.

Un'efficace attività di prevenzione dei rischi non può, in ogni caso, essere demandata alle sole funzioni di controllo, ma deve svolgersi, in primo luogo, dove il rischio viene generato, in particolare nell'ambito delle linee operative, le quali sono le prime responsabili del processo di gestione dei rischi. A tal fine, la SGR adotta altresì specifici controlli di primo livello – indicati al successivo paragrafo 5.1 – sulle attività svolte dalla Capogruppo ai fini dell'adempimento degli obblighi in materia di adeguata verifica in virtù dell'accordo di collocamento in essere.

Per accrescere l'omogeneità delle valutazioni effettuate sulla Clientela comune la Capogruppo ha inoltre istituito una base informativa comune – cui ha accesso anche la SGR – nel cui ambito sono condivise e mantenute opportunamente aggiornate le informazioni concernenti la Clientela.

Il modello di contrasto al Rischio di riciclaggio adottato dalla Società prevede, pertanto, il coinvolgimento delle strutture organizzative, secondo l'articolazione di ruoli e responsabilità di seguito riportata.

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione:

- approva e riesamina periodicamente gli indirizzi strategici e le politiche di governo dei rischi connessi con il riciclaggio e con il finanziamento del terrorismo;
- approva la presente Policy ed è responsabile del riesame periodico della stessa, al fine di assicurarne l'efficacia nel tempo;
- approva l'istituzione della Funzione Antiriciclaggio individuandone compiti e responsabilità nonché modalità di coordinamento e di collaborazione con le altre Funzioni Aziendali di Controllo;
- approva le linee di indirizzo di un sistema dei controlli interni organico e coordinato, funzionale alla pronta rilevazione ed alla gestione del Rischio di riciclaggio e provvede al suo riesame periodico al fine di assicurarne l'efficacia nel tempo;
- approva i principi per la gestione dei rapporti con la Clientela classificata ad "alto rischio";
- assicura nel continuo che i compiti e le responsabilità in materia di presidio del Rischio di riciclaggio siano allocati in modo chiaro e appropriato, garantendo che le funzioni operative e quelle di controllo siano distinte e che le funzioni medesime siano fornite di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate;
- assicura che sia approntato un sistema di flussi informativi adeguato, completo e tempestivo verso gli Organi aziendali e tra le funzioni di controllo;

- assicura che le carenze e le anomalie riscontrate in esito ai controlli di vario livello siano portate tempestivamente a sua conoscenza e promuove l'adozione di idonee misure correttive, delle quali valuta l'efficacia;
- assicura la tutela della riservatezza nell'ambito della procedura di segnalazione di operazioni sospette;
- esamina, con cadenza almeno annuale, la relazione del Responsabile della Funzione Antiriciclaggio sulle attività di verifica svolte, sulle iniziative intraprese, sulle disfunzioni accertate e sulle relative azioni correttive da intraprendere nonché sull'attività formativa del personale e dei componenti la rete di vendita nonché sulle comunicazioni inoltrate dal Collegio Sindacale e/o dall'Organismo di Vigilanza; nel caso in cui dette comunicazioni si riferiscano a infrazioni considerate rilevanti, ne viene data informativa anche alla prima riunione utile da parte del Responsabile della Funzione Antiriciclaggio;
- esamina, con cadenza almeno annuale, il documento sui risultati dell'autovalutazione dei rischi di riciclaggio condotta dalla Funzione Antiriciclaggio;
- valuta i rischi conseguenti all'operatività con paesi terzi associati a più elevati rischi di riciclaggio e individua i presidi per attenuarli, di cui monitora l'efficacia;
- sentito il Collegio Sindacale, nomina e revoca il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio e il Delegato alla Segnalazione di Operazioni Sospette.

Comitato Rischi

Il Comitato Rischi svolge funzioni di supporto al Consiglio di Amministrazione in materia di rischi e sistema dei controlli interni. Con specifico riferimento al presidio del Rischio di riciclaggio:

- assiste il Consiglio di Amministrazione, esprimendo un parere, almeno annualmente, sulla conformità, sull'adeguatezza e sull'effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni, sull'organizzazione aziendale e sui requisiti che devono essere rispettati dalle Funzioni Aziendali di Controllo, nonché verifica che le stesse si conformino correttamente alle indicazioni ed alle linee guida del Consiglio di Amministrazione;
- porta all'attenzione del Consiglio di Amministrazione gli eventuali punti di debolezza rilevati e le conseguenti azioni correttive da intraprendere, assicurandosi che i principali rischi aziendali siano correttamente identificati, misurati, gestiti e monitorati in modo adeguato. In particolare, esprime un parere in merito all'adeguatezza quali-quantitativa della Funzione Antiriciclaggio, nonché sul possesso, della stessa, di un'adeguata autonomia;
- assiste il Consiglio di Amministrazione nella determinazione delle "linee guida" e delle "policy" in materia di rischi e sistema di controlli interni, anche in coerenza con la propensione al rischio prescelta. In particolare, formula proposte in merito al modello organizzativo a supporto delle Funzioni di Controllo, le linee guida sulle rispettive attività, necessarie per la determinazione dei relativi regolamenti, il coordinamento delle diverse funzioni;
- esamina preventivamente il piano di attività e la relazione annuale della Funzione Antiriciclaggio, nonché le relazioni periodiche aventi per oggetto la valutazione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, ivi compresi gli esiti dell'esercizio di Autovalutazione dei Rischi di riciclaggio condotto dalla Funzione Antiriciclaggio, e quelle di particolare rilevanza predisposte dalla funzione Internal Audit, ovvero dal Collegio Sindacale. Può chiedere alla Funzione Internal Audit, laddove ne

ravvisi la necessità, lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative, dandone contestuale comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Collegio Sindacale

Con specifico riferimento al presidio del Rischio di riciclaggio, il Collegio Sindacale:

- vigila sull'osservanza della normativa e sulla completezza, funzionalità ed adeguatezza dei controlli antiriciclaggio, avvalendosi delle strutture interne per lo svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari ed utilizzando i flussi informativi provenienti dagli altri Organi aziendali, dal Responsabile della Funzione Antiriciclaggio e dalle altre Funzioni aziendali di controllo. In tale ambito:
 - valuta con particolare attenzione l'idoneità delle procedure in essere per l'adeguata verifica della Clientela, la conservazione delle informazioni e per la segnalazione delle operazioni sospette;
 - analizza i motivi delle carenze, anomalie e irregolarità riscontrate e promuove l'adozione delle opportune misure correttive;
- esprime il proprio parere in ordine alla nomina e alla revoca del Responsabile della Funzione Antiriciclaggio e del Delegato alla Segnalazione di Operazioni Sospette;
- viene sentito in merito alla definizione degli elementi dell'architettura complessiva del sistema di gestione e controllo del Rischio di riciclaggio;
- vigila sull'osservanza delle norme contenute nel Decreto, nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze;
- comunica senza ritardo, alla Banca d'Italia, tutti i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni che possano integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni di legge applicabili e delle relative disposizioni attuative;
- inoltra, al Delegato alla Segnalazione di Operazioni Sospette, eventuali segnalazioni di operazioni rilevate in modo autonomo nell'esercizio dei propri compiti.

Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza contribuisce in via preventiva alla definizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e monitora nel continuo il rispetto dei processi ivi previsti. Nel caso in cui un reato presupposto sia comunque commesso, ne analizza le cause per individuare le misure correttive più idonee. Per lo svolgimento di tali attività, l'Organismo di Vigilanza riceve idonei flussi informativi dalle diverse funzioni aziendali e può accedere senza limitazioni a tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'assolvimento dei propri compiti.

L'Organismo di Vigilanza, infine, inoltra al Delegato alla Segnalazione di Operazioni Sospette eventuali segnalazioni di operazioni sospette rilevate in modo autonomo nell'esercizio dei propri compiti.

Amministratore Delegato

L'Amministratore Delegato:

- cura l'attuazione degli indirizzi strategici e delle politiche di governo del Rischio di riciclaggio approvati dal Consiglio di Amministrazione ed è responsabile per l'adozione di tutti gli interventi necessari ad assicurare l'efficacia dell'organizzazione e del sistema dei controlli antiriciclaggio;
- tiene conto, nella predisposizione delle procedure operative, delle indicazioni e delle linee guida emanate dalle autorità competenti e dagli organismi internazionali;
- definisce e cura l'attuazione di un sistema di controlli interni funzionale alla pronta rilevazione e alla gestione del Rischio di riciclaggio e ne assicura l'efficacia nel tempo, in coerenza con gli esiti dell'esercizio di autovalutazione dei rischi;
- assicura che le procedure operative e i sistemi informativi consentano il corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica della Clientela e di conservazione dei documenti e delle informazioni;
- in materia di segnalazione di operazioni sospette, definisce e cura l'attuazione di una procedura adeguata alle specificità dell'attività, alle dimensioni e alle complessità della SGR, secondo il principio di proporzionalità e l'approccio basato sul rischio; tale procedura è in grado di garantire certezza di riferimento, omogeneità nei comportamenti, applicazione generalizzata all'intera struttura, il pieno utilizzo delle informazioni rilevanti e la ricostruibilità dell'*iter* valutativo;
- con riferimento al medesimo tema, adotta misure volte ad assicurare il rispetto dei requisiti di riservatezza della procedura di segnalazione nonché strumenti, anche informatici, per la rilevazione delle operazioni anomale;
- definisce e cura l'attuazione delle iniziative e delle procedure necessarie per assicurare il tempestivo assolvimento degli obblighi di comunicazione alle Autorità previsti dalla normativa antiriciclaggio;
- definisce la presente Policy e ne cura l'attuazione;
- definisce e cura l'attuazione di procedure informative volte ad assicurare la conoscenza dei fattori di rischio a tutte le strutture aziendali coinvolte e agli Organi incaricati di funzioni di controllo;
- definisce e cura l'attuazione delle procedure di gestione dei rapporti con la Clientela classificata ad "alto rischio", in coerenza con i principi fissati dal Consiglio di Amministrazione;
- stabilisce i programmi di addestramento e formazione del personale sugli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio: l'attività di formazione riveste carattere di continuità e sistematicità e tiene conto dell'evoluzione della normativa e delle procedure predisposte dalla SGR;
- stabilisce gli strumenti idonei a consentire la verifica dell'attività svolta dal personale in modo da rilevare eventuali anomalie che emergano, segnatamente, nei comportamenti, nella qualità delle comunicazioni indirizzate ai referenti e alle strutture aziendali nonché nei rapporti del personale con la Clientela;
- assicura, nei casi di operatività a distanza (es., effettuata attraverso canali digitali), l'adozione di specifiche procedure informatiche per il rispetto della normativa antiriciclaggio, con particolare riferimento all'individuazione automatica di operazioni anomale.

L'Amministratore Delegato autorizza l'avvio, la prosecuzione e il mantenimento di un rapporto continuativo con Persone Politicamente Esposte, nonché l'avvio, la prosecuzione o il mantenimento di un rapporto continuativo o l'esecuzione di un'operazione che coinvolga Paesi Terzi ad alto rischio.

Funzione Internal Audit

La Funzione Internal Audit della Capogruppo verifica in modo continuativo, secondo un approccio *risk based*, il grado di adeguatezza dell'assetto organizzativo aziendale e la sua conformità rispetto alla disciplina di riferimento e vigila sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni.

Con specifico riferimento alle disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dell'utilizzo del sistema finanziario per finalità di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, la Funzione Internal Audit verifica:

- il costante rispetto dell'obbligo di adeguata verifica, sia nella fase di instaurazione del rapporto che nello svilupparsi nel tempo della relazione;
- l'effettiva acquisizione e l'ordinata conservazione dei dati e documenti prescritti dalla normativa;
- il corretto funzionamento dell'Archivio Unico Informatico e l'allineamento tra le varie procedure contabili settoriali di gestione e quella di alimentazione e gestione dell'Archivio medesimo;
- l'effettivo grado di coinvolgimento del personale dipendente e dei collaboratori nonché dei responsabili delle strutture centrali e periferiche, nell'attuazione dell'obbligo della "collaborazione attiva";

Con specifico riferimento alla Rete di Vendita, la Funzione Internal Audit monitora costantemente il rispetto, da parte della medesima, delle regole di condotta, ivi comprese quelle in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, richiamate in sede contrattuale e dalle disposizioni e linee guida in materia, contenute nella normativa aziendale.

Svolge le attività di controllo sull'operatività della Rete di Vendita, effettuando anche verifiche ed accertamenti in loco sia presso i collaboratori della Rete di Vendita, sia presso gli uffici amministrativi dei consulenti finanziari. Effettua l'istruttoria e sottopone al Comitato Disciplinare Rete di Vendita le proposte sui provvedimenti da adottare nei confronti dei collaboratori della Rete di Vendita che si siano resi inadempienti con riferimento alle disposizioni normative e regolamentari, nonché alle procedure ed alle regole di comportamento previste internamente.

Nell'ambito dell'Unità Audit Rete di Vendita opera la struttura "Audit presidio normativo rete", a cui sono assegnati i seguenti compiti anche in ambito antiriciclaggio:

- effettuare verifiche a distanza di tipo massivo sulla rete di vendita al fine di verificare il rispetto della normativa;
- monitorare l'evoluzione del quadro regolamentare interno/esterno per evolvere il framework dei controlli e degli indicatori di tipo normativo.

La Funzione Internal Audit è responsabile del processo di *whistleblowing*, al cui interno la SGR ha identificato il Responsabile del Sistema Interno di segnalazioni (in seguito anche "Responsabile Whistleblowing" o "Responsabile WB"), nominato *ad personam* dal Consiglio di Amministrazione.

La Funzione svolge interventi di *follow-up* per assicurarsi dell'avvenuta adozione degli interventi correttivi delle carenze e irregolarità riscontrate e della loro idoneità a evitare analoghe situazioni nel futuro.

La Funzione riporta agli Organi aziendali compiute informazioni sull'attività svolta e sui relativi esiti, fermo restando il rispetto del principio di riservatezza in materia di segnalazioni di operazioni sospette.

Funzione Compliance

La Funzione Compliance della Capogruppo presiede la gestione dei rischi di non conformità alle norme, secondo un approccio *risk based*, con riguardo all'attività aziendale, ad esclusione degli ambiti normativi demandati *ex lege* alle altre Funzioni di Controllo. Si avvale, per il presidio di determinati ambiti normativi per cui sono previste forme di presidio specializzato, di unità specialistiche appositamente individuate nella Policy di Compliance di Gruppo, cui sono attribuite determinate fasi del processo di *compliance*.

Funzione Antiriciclaggio

La Funzione Antiriciclaggio della Capogruppo è responsabile, secondo un approccio *risk based*, del presidio del Rischio di riciclaggio e degli adeguamenti dei processi all'evoluzione del contesto normativo e procedurale in tale ambito.

Verifica, nel continuo, che le procedure aziendali siano coerenti con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme di eteroregolamentazione (leggi e norme regolamentari) e di autoregolamentazione in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Pone particolare attenzione: all'adeguatezza dei sistemi e delle procedure interne in materia di adeguata verifica della Clientela e di conservazione, nonché dei sistemi di rilevazione, valutazione e segnalazione di operazioni sospette; all'efficace rilevazione delle altre situazioni oggetto di obbligo di comunicazione nonché all'appropriata conservazione della documentazione e delle evidenze richieste dalla normativa.

La Funzione Antiriciclaggio:

- costituisce funzione di controllo di secondo livello e rientra nel novero delle Funzioni Aziendali di Controllo;
- è indipendente ed è dotata di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate ai suoi compiti, comprese quelle economiche, eventualmente attivabili anche in autonomia;
- deve essere dotata di personale adeguato per numero, competenze tecnico – professionali ed aggiornamento, anche attraverso l'inserimento in programmi di formazione nel continuo;
- riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e all'Amministratore Delegato;
- ha accesso a tutte le attività della SGR nonché a qualsiasi informazione rilevante per lo svolgimento dei propri compiti;
- collabora con le altre funzioni aziendali di controllo per sviluppare le proprie metodologie di gestione del rischio in modo coerente con le strategie e l'operatività aziendale.

Con specifico riferimento alle attività di adeguata verifica della Clientela, al fine di garantire al tempo stesso l'efficacia e l'efficienza dei processi, il diretto coinvolgimento della Funzione Antiriciclaggio è previsto sulla base di un approccio *risk based*, tenuto conto di eventuali circostanze oggettive, ambientali o soggettive che rendano particolarmente elevato il rischio di riciclaggio.

In attuazione di quanto precede, il modello organizzativo e operativo prevede che la Funzione Antiriciclaggio proceda all'espletamento degli obblighi rafforzati di adeguata verifica della Clientela – avvalendosi del supporto

del Personale responsabile della gestione dei rapporti con la Clientela, secondo quanto dettagliatamente previsto al successivo paragrafo 5.3 della presente Policy – nelle ipotesi considerate a rischio più elevato, individuate nel medesimo paragrafo 5.3. Nell'ambito della Funzione Antiriciclaggio, sono altresì definiti opportuni meccanismi di *escalation* per le ipotesi in cui il rischio di riciclaggio si presenti particolarmente elevato.

Nei casi diversi dai precedenti, la Funzione Antiriciclaggio verifica – con modalità dalla medesima definite – l'adeguatezza del processo di rafforzata verifica condotto dai consulenti finanziari o dagli altri soggetti responsabili per la gestione del rapporto con la Clientela e i relativi esiti, individuando – ove ritenuto opportuno – eventuali attività di controllo e/o supporto da attribuire a strutture diverse dalla Funzione Antiriciclaggio.

In aggiunta a quanto precede, la Funzione Antiriciclaggio:

- identifica le norme applicabili in tema di presidio del Rischio di riciclaggio e valuta il loro impatto sui processi e le procedure interne;
- presta consulenza e assistenza agli Organi aziendali, all'Alta Direzione e alle unità organizzative della SGR, per le tematiche di competenza, soprattutto in caso di offerta di nuovi prodotti e servizi, ponendo particolare attenzione nella identificazione e valutazione dei rischi associati a prodotti e pratiche commerciali di nuova generazione che includono l'utilizzo di meccanismi di distribuzione o di tecnologie innovativi;
- collabora alla definizione del sistema di controlli interni, delle procedure e dei controlli finalizzati alla prevenzione e al contrasto del Rischio di riciclaggio;
- collabora alla definizione delle politiche di governo del Rischio di riciclaggio e delle varie fasi in cui si articola il processo di gestione di tale rischio;
- verifica nel continuo l'adeguatezza del processo di gestione del Rischio di riciclaggio e l'idoneità del sistema dei controlli interni e delle procedure e propone le modifiche organizzative e procedurali volte ad assicurare un adeguato presidio di tale rischio;
- cura la definizione e mantenimento dei presidi volti a garantire l'osservanza degli obblighi di adeguata verifica della Clientela, secondo un approccio *risk based* che prevede la graduazione di tali obblighi in funzione del profilo di Rischio di riciclaggio attribuito al Cliente;
- può svolgere il processo di adeguata verifica rafforzata nei soli casi in cui – per circostanze oggettive, ambientali o soggettive – è particolarmente elevato il Rischio di riciclaggio;
- verifica l'affidabilità del sistema informativo per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della Clientela, conservazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette;
- analizza e istruisce le segnalazioni esogene ed endogene ricevute di presunte operazioni sospette da sottoporre al Delegato alla Segnalazione di Operazioni Sospette per la valutazione delle eventuali segnalazioni alla UIF;
- esamina le evidenze emergenti da sistemi automatici di rilevazione o da sistemi di rilevazione specifici della Funzione Antiriciclaggio stessa e ne approfondisce i risultati per l'eventuale sottomissione al Delegato alla Segnalazione di Operazioni Sospette per la valutazione delle eventuali segnalazioni alla UIF;

- supporta il Delegato alla Segnalazione di Operazioni Sospette nella trasmissione alla UIF delle segnalazioni ritenute fondate;
- conduce, in raccordo con il Delegato alla Segnalazione di Operazioni Sospette, verifiche sulla funzionalità del processo di segnalazione e sulla congruità delle valutazioni effettuate dal primo livello sull'operatività della Clientela;
- presidia la trasmissione mensile alla UIF dei dati aggregati registrati in AUI da parte dell'*outsourcer* informatico;
- trasmette alla UIF, sulla base delle istruzioni dalla stessa emanate, le comunicazioni oggettive;
- collabora, in relazione alle tematiche antiriciclaggio, con le Autorità di cui al Titolo I, Capo II del Decreto Antiriciclaggio ed evade le richieste di informazioni provenienti dalle medesime;
- cura, in raccordo con le altre funzioni aziendali competenti in materia di formazione, la predisposizione di un adeguato piano di formazione, finalizzato a conseguire un aggiornamento su base continuativa del Personale;
- predisporre, almeno una volta l'anno, una Relazione sulle iniziative intraprese, sulle disfunzioni accertate e sulle relative azioni correttive da intraprendere nonché sull'attività formativa del personale, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, al Comitato Rischi, al Collegio Sindacale e all'Amministratore Delegato;
- conduce, in raccordo con le altre funzioni aziendali interessate e secondo le modalità e le tempistiche definite dalla Banca d'Italia, l'esercizio di Autovalutazione dei Rischi di riciclaggio, i cui esiti confluiscono nella Relazione annuale di cui al precedente alinea;
- informa tempestivamente gli Organi aziendali di violazioni o carenze rilevanti riscontrate nell'esercizio dei relativi compiti;
- predisporre appositi flussi informativi diretti agli Organi aziendali;
- nell'ambito di competenza, predisporre/valida e aggiorna la normativa interna, le policy ed i regolamenti in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo e predisporre, ove necessario, le correlate linee guida di Gruppo.

Gli addetti della Funzione Antiriciclaggio devono essere in una posizione sufficientemente indipendente da poter manifestare il proprio giudizio, esprimere pareri e fornire raccomandazioni in modo imparziale; indipendentemente dal proprio inquadramento all'interno dell'organizzazione, devono essere scevri da qualsiasi effettivo conflitto di interesse derivante da relazioni professionali o personali o interessi pecuniari o di altro tipo, che potrebbero contrastare con i doveri ai quali sono sottoposti; inoltre, devono essere immuni da indebite interferenze che possono limitare o modificare la loro sfera d'azione o lo svolgimento delle proprie funzioni, o ancora che possano intaccare o influenzare significativamente il loro giudizio ovvero il contenuto del proprio lavoro.

Il sistema di remunerazione e incentivazione del personale della Funzione Antiriciclaggio deve essere conforme alla regolamentazione di Vigilanza nonché alle politiche interne.

Responsabile della Funzione Antiriciclaggio

Il Responsabile della Funzione (di seguito anche "**Responsabile Antiriciclaggio**") è nominato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.

Il Responsabile Antiriciclaggio deve possedere i necessari requisiti di indipendenza, autorevolezza, professionalità e competenza, nonché di onorabilità e correttezza individuati dalla presente Policy, la cui sussistenza – sia al momento di assunzione dell'incarico che nel continuo – è valutata dal Consiglio di Amministrazione.

Per garantire la necessaria indipendenza ed autorevolezza, il Responsabile Antiriciclaggio è collocato in posizione gerarchico-funzionale adeguata non ha responsabilità dirette di aree operative né è gerarchicamente dipendente da soggetti responsabili di queste aree.

Per ciò che attiene ai profili di professionalità e competenza, il Responsabile Antiriciclaggio deve essere in possesso delle seguenti caratteristiche:

- conoscenza approfondita delle disposizioni normative e regolamentari in materia antiriciclaggio e antiterrorismo e/o precedenti esperienze in materia di gestione del rischio e/o nell'ambito delle Funzioni di Controllo;
- conoscenza approfondita del settore bancario-finanziario;
- capacità di relazionarsi con le Autorità di Vigilanza, le Autorità Inquirenti e gli Organi Aziendali.

Relativamente ai profili di onorabilità e correttezza, il Responsabile Antiriciclaggio deve essere in possesso dei medesimi requisiti di onorabilità stabiliti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione di quanto previsto dall'art. 13 del Testo Unico della Finanza per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso società di gestione del risparmio e ai requisiti specifici descritti nell'art. 3 del DM 169/2020⁵.

Il Consiglio di Amministrazione valuta le caratteristiche del candidato e sentito l'Organo di controllo ne autorizza l'assegnazione dell'incarico.

Il Responsabile Antiriciclaggio:

- partecipa, ove richiesto, alle riunioni degli Organi aziendali e riferisce direttamente agli stessi, senza restrizioni o intermediazioni;
- ha accesso a tutti i necessari documenti aziendali della Società per potere adempiere ai propri compiti previsti dalla regolamentazione di Vigilanza;
- verifica la funzionalità di procedure, strutture e sistemi, prestando supporto e consulenza sulle scelte gestionali;
- rappresenta l'interlocutore della UIF per tutte le questioni attinenti alla trasmissione delle comunicazioni oggettive (ove previste) e per le richieste di eventuali informazioni.

⁵ Per maggiori dettagli si rimanda alla normativa interna "*Policy per la nomina, rimozione e sostituzione dei Responsabili delle Funzioni aziendali di Controllo*".

Delegato alla Segnalazione delle Operazioni Sospette

Compete al titolare dell'attività, al legale rappresentante dell'impresa ovvero ad un suo delegato valutare le segnalazioni di operazioni sospette pervenute e trasmettere alla UIF le segnalazioni ritenute fondate.

Al fine di garantire l'opportuna indipendenza del soggetto segnalante e il possesso di requisiti di professionalità e onorabilità adeguati, il ruolo di Delegato alla Segnalazione delle Operazioni Sospette è attribuito al Responsabile Antiriciclaggio; tale scelta, oltre a garantire l'opportuna indipendenza del soggetto segnalante, consente di valorizzare le specifiche competenze del responsabile in materia di antiriciclaggio, nonché la conoscenza delle procedure di adeguata verifica e profilatura della Clientela.

Il Consiglio di Amministrazione può procedere alla nomina di un sostituto del Delegato alla segnalazione di operazioni sospette – fatto salvo il possesso dei medesimi requisiti di professionalità e onorabilità previsti per il Responsabile Antiriciclaggio – il quale, in caso di assenza o impedimento del Delegato alla segnalazione delle operazioni sospette, subentra nei poteri e nei compiti del medesimo.

Il ruolo e le responsabilità del Delegato devono essere adeguatamente formalizzati e resi pubblici all'interno della SGR.

Il Delegato alla Segnalazione delle Operazioni Sospette:

- ha libero accesso ai flussi informativi diretti agli Organi Aziendali e alle strutture coinvolte nel presidio del Rischio di riciclaggio (es. richieste pervenute dall'autorità giudiziaria o dagli organi investigativi);
- nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal Decreto Antiriciclaggio sull'identità dei soggetti che prendono parte alla procedura di segnalazione delle operazioni, fornisce – anche attraverso l'utilizzo di idonee basi informative – informazioni sui nominativi dei Clienti oggetto di segnalazione di operazioni sospette ai responsabili delle strutture competenti per l'attribuzione o l'aggiornamento del profilo di rischio dei Clienti stessi;
- conosce e applica con rigore ed efficacia istruzioni, schemi e indicatori emanati dalla UIF;
- svolge, per quanto di competenza, un ruolo di interlocuzione con la UIF e corrisponde tempestivamente alle eventuali richieste di approfondimento provenienti dalla medesima;
- presta consulenza alle strutture operative in merito alle procedure da adottare per la segnalazione di eventuali operazioni sospette e all'eventuale astensione dal compimento delle operazioni;
- valuta, alla luce di tutti gli elementi disponibili, le segnalazioni di operazioni sospette pervenutegli dalle Strutture Operative di primo livello e le comunicazioni inoltrategli da parte del Collegio Sindacale, dell'Organismo di Vigilanza e/o della Funzione Internal Audit nonché quelle di cui sia altrimenti venuto a conoscenza nell'ambito della propria attività;
- trasmette alla UIF le segnalazioni ritenute fondate, omettendo l'indicazione dei nominativi dei soggetti coinvolti nella procedura di segnalazione dell'operazione;
- archivia, con propria motivazione scritta, le segnalazioni ritenute non fondate, mantenendo evidenza delle valutazioni effettuate nell'ambito della procedura;
- utilizza nelle valutazioni anche eventuali elementi desumibili da fonti informative liberamente accessibili;

- comunica, con modalità organizzative idonee ad assicurare il rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal Decreto Antiriciclaggio, l'esito della propria valutazione al soggetto responsabile di primo livello che ha dato origine alla segnalazione;
- contribuisce all'individuazione delle misure necessarie a garantire la riservatezza e la conservazione dei dati, delle informazioni e della documentazione relativa alle segnalazioni, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Delegato, nel processo di valutazione delle operazioni sospette, può acquisire informazioni utili dalla struttura che svolge il primo livello di analisi delle operazioni anomale e avvalersi del supporto della Funzione Antiriciclaggio.

Il Delegato può abilitare gli addetti della Funzione Antiriciclaggio ad operare con profilo della Società, sotto la propria responsabilità, (1) nel sistema di segnalazione delle operazioni sospette (Infostat-UIF), secondo le disposizioni impartite dall'UIF, (2) nel sistema di profilatura del rischio al fine di dare seguito operativamente all'aumento/diminuzione del profilo dei soggetti analizzati deciso dallo stesso, (3) nel sistema di comunicazioni delle infrazioni ai limiti sulla circolazione del contante e dei titoli al portatore (SIAR) e (4) nel sistema GE.SA.FIN. di richieste preventive di autorizzazione per operazioni/pagamenti sui documenti rappresentativi di merci in caso di paesi embargati/sanzionati/aventi restrizioni e/o nel sistema S.I.G.M.A. per operazioni/pagamenti avente per oggetto materiali d'armamento, nonché ad operare, sempre sotto la propria responsabilità, nel sistema di gestione delle segnalazioni aggregate (S.AR.A.).

Rete di Vendita del Collocatore

In base al vigente incarico di collocamento, Banca Mediolanum si impegna espressamente ad effettuare, per conto di Mediolanum Gestione Fondi, le necessarie procedure di identificazione e di acquisizione dei dati della clientela finalizzate a garantire l'espletamento delle attività di adeguata verifica di cui all'art. 18 lett. a), b), e c) del Decreto Antiriciclaggio.

I consulenti finanziari della Rete di Vendita (c.d. Family Banker®) del soggetto collocatore Banca Mediolanum S.p.a. curano, in prima persona, il processo di identificazione e di adeguata verifica della Clientela loro assegnata quale primo livello di controllo, sviluppando la conoscenza della medesima ed assicurando un monitoraggio continuo nel corso del rapporto, in funzione del rischio sotteso. Ad essi compete, inoltre, lo svolgimento del processo di adeguata verifica rafforzata nei casi previsti dalla normativa e laddove richiesto dalla Funzione Antiriciclaggio.

I consulenti finanziari, nell'ambito delle attività svolte per conto della Banca, sono tenuti a conoscere e uniformarsi alle leggi, ai regolamenti ed alle norme emanate dalla Banca stessa, anche con riferimento alle regole di condotta ai fini antiriciclaggio, così come previsto dai contratti di agenzia.

La Banca fornisce ai propri consulenti finanziari appositi strumenti operativi e procedure, anche informatiche, in grado di assisterli nei relativi adempimenti ai fini antiriciclaggio e appronta per loro specifici programmi di formazione e aggiornamento professionale permanenti, affinché abbiano adeguata conoscenza della normativa di riferimento e delle connesse responsabilità e siano in grado di utilizzare consapevolmente strumenti e procedure di ausilio nell'esecuzione degli adempimenti.

Tutta la documentazione richiesta ed ottenuta dai clienti, sia in fase di primo censimento sia in fase di controllo costante della clientela, è conservata dal Family Banker® per un periodo di 10 anni decorrenti dal giorno di compimento dell'operazione ovvero dalla data di chiusura del rapporto continuativo. I documenti sono prontamente resi disponibili, in formato cartaceo o elettronico laddove possibile, su richiesta delle Autorità competenti e/o delle Funzioni Aziendali di Controllo.

La Banca monitora costantemente il rispetto, da parte della Rete di Vendita, delle regole di condotta antiriciclaggio stabilite dalla normativa e in sede contrattuale, anche attraverso verifiche periodiche presso gli uffici amministrativi dei consulenti finanziari.

Dal momento che ai consulenti finanziari compete, nel concreto, l'amministrazione e la gestione dei rapporti con la Clientela loro assegnata, i medesimi costituiscono, a tutti gli effetti, il primo livello segnalatico.

Compete, quindi, ai consulenti finanziari l'onere di segnalare tempestivamente, eventuali Operazioni Sospette, ove possibile prima di essere compiute secondo le procedure e le modalità definite internamente, allorché sappiano, sospettino o abbiano ragionevoli motivi di sospettare che sia stata compiuta, sia in corso o sia tentata un'operazione di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Direzione Service, Operations & ICT di Banca Mediolanum

La Direzione Service, Operations & ICT è responsabile della gestione dei processi di funzionamento della Banca, erogati attraverso le strutture dei Settori Customers Banking Center, Product Operations, Sales Support Center, dell'Unità di Supporto Manageriale Service Policy & Procedures, e la Divisione ICT.

Presidia e manutiene i sistemi informativi della Banca e delle società per le quali è prevista l'erogazione di servizi. Cura i rapporti con gli outsourcer, ne presidia e controlla le attività, valutando le prestazioni erogate ed i livelli di servizio.

Gestisce i contatti diretti dei Clienti e dei potenziali Clienti (cd. *prospect*) con la Società per finalità di tipo informativo e dispositivo, mediante i servizi disponibili su diversi canali: telefono (Banking Center, Risponditore Vocale Automatico, Sms, Mobile Banking) e rete *internet* (*mail, chat, internet banking*).

La Direzione, inoltre, eroga un servizio di assistenza telefonica e scritta alla Rete di Vendita della Banca (Sales Support Center) al fine di fornire risposte celeri alle istanze dei Clienti per il tramite dei consulenti finanziari.

Tramite il **Settore Product Operations**, la citata Direzione della Banca gestisce la ricezione e l'archiviazione dei documenti in ingresso, l'anagrafe Clienti, l'accensione, gestione ed estinzione dei rapporti di tutti i prodotti collocati dalla Banca operando a supporto delle unità organizzative "specialistiche" della Banca e delle Società Prodotto, nel rispetto di quanto previsto dagli incarichi di distribuzione.

Nell'ambito della Direzione Service, Operations & ICT, l'unità organizzativa di supporto manageriale denominata "**Service Policy & Procedures**" ha il compito di definire e documentare l'insieme dei controlli di primo livello in tema antiriciclaggio sulla base degli indirizzi ricevuti dalla Funzione Antiriciclaggio e costituisce il riferimento unico operativo della Direzione Service, Operations & ICT per tali tematiche. In particolare, l'Ufficio Presidio Operativo AML, all'interno dell'Unità Service Policy & Procedures:

- presidia il processo di adeguata verifica rafforzata della Clientela - sia in caso di cliente a Rischio alto di riciclaggio sia in caso di incremento del profilo di Rischio di riciclaggio per passaggio a rischio alto, nei casi diversi da quelli oggetto di analisi da parte della Funzione Antiriciclaggio, nonché in occasione della scadenza periodica dei profili assegnati – e delle eventuali operazioni;
- esegue controlli di primo livello sulle operazioni disposte dalla clientela, sulla base di parametri e regole condivise con la Funzioni Antiriciclaggio della Banca con cui sono in essere specifici accordi di esternalizzazione;
- esegue i controlli di primo livello relativi a specifiche operazioni eseguite dalla clientela;
- in caso di adeguata verifica rafforzata, garantisce la miglior tempestività possibile alla lavorazione delle operazioni disposte dalla Clientela, coinvolgendo la Funzione Antiriciclaggio nei casi in cui per circostanze oggettive, ambientali o soggettive è particolarmente elevato il Rischio di riciclaggio;
- presidia i processi propedeutici alla valutazione e conseguente decisione sull'autorizzazione - da parte dei soggetti titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero i loro delegati - sull'avvio, la prosecuzione, o il mantenimento di un rapporto continuativo o l'esecuzione di una operazione occasionale con Persone Esposte Politicamente, nonché sull'avvio, la prosecuzione o il mantenimento di un rapporto continuativo che coinvolga Paesi Terzi ad alto rischio o l'esecuzione di un'operazione che coinvolga tali Paesi.
- effettua il monitoraggio nel continuo dell'operatività in fondi comuni di investimento della Clientela non assegnata ad un consulente finanziario, sulla base di parametri condivisi con la Funzione Antiriciclaggio, raccordandosi con l'Ufficio Marketing Clienti Self della Divisione Marketing Clienti e Servizi Digitali;

Qualora, a seguito delle valutazioni e dei controlli effettuati, l'Unità di supporto manageriale Service Policy & Procedures rilevi ragionevoli elementi di sospetto provvede a inserire una segnalazione nello specifico applicativo WorkFlow AML, allegando tutta la documentazione acquisita, affinché la Funzione Antiriciclaggio esegua gli approfondimenti e le valutazioni del caso.

L'**Ufficio Operations Fondi e Polizze** della Banca è responsabile della gestione dei processi di acquisizione delle disposizioni della Clientela su prodotti di risparmio gestito e protezione relativi a prodotti collocati dalla Banca in virtù di specifici accordi di distribuzione. L'Ufficio Operations Fondi e Polizze, attraverso le sue linee operative, in virtù di quanto stabilito negli incarichi di distribuzione stipulati con le Società Prodotto tra la Banca e la Società cura:

- le attività di caricamento delle sottoscrizioni iniziali, dei versamenti aggiuntivi, delle richieste di rimborso, della gestione dei servizi mediante la raccolta dei contratti riferiti ai fondi comuni di investimento, ivi compresi quelli immobiliari, ai fondi di terzi, gestendo i relativi mezzi di pagamento provenienti dalla Clientela;
- la verifica che, nel caso di operazioni di sottoscrizione iniziale e/o versamento aggiuntivo di importo maggiore o uguale a 15.000 euro effettuati tramite bonifico bancario da banca terza, sia allegata l'apposita modulistica AVMP "Modulo di Adeguata Verifica Operazione con flussi di denaro da banche diverse dal collocatore relativa a fondi comuni di investimento" e un documento che attesti che il cliente risulti tra gli intestatari del conto da cui provengono le somme;

- la verifica che, nel caso di operazioni di sottoscrizione iniziale e/o versamento aggiuntivo effettuati tramite bonifico bancario da banca estera di qualunque importo, sia allegata l'apposita modulistica AVMP "Modulo di Adeguata Verifica Operazione con flussi di denaro da banche diverse dal collocatore relativa a fondi comuni di investimento" e un documento che attesti che il cliente risulti tra gli intestatari del conto da cui provengono le somme;
- la verifica che, nel caso di operazioni di sottoscrizione iniziale e/o versamento aggiuntivo effettuati tramite bonifico bancario da Banche del Gruppo Mediolanum, vi sia corrispondenza tra intestatario del rapporto e uno degli intestatari del fondo target;
- la verifica che, in caso di operazioni disposte da un soggetto che risulta solo delegato sul rapporto di conto corrente, sia allegata l'apposita modulistica AVTP "Autorizzazione del Terzo pagatore e Adeguata Verifica per operazioni di fondi di un soggetto terzo";
- la verifica che, nel caso di operazioni di sottoscrizione iniziale e/o versamento aggiuntivo tramite l'utilizzo di un assegno bancario di banca terza di importo maggiore o uguale a 15.000 euro, sia allegata l'apposita modulistica AVMP "Modulo di Adeguata Verifica Operazione con flussi di denaro da banche diverse dal collocatore relativa a fondi comuni di investimento";
- la verifica che, in caso di attivazione di una SDD, il soggetto intestatario del fondo che richiede l'attivazione della SDD coincida con quello del conto di appoggio, acquisendo a tal fine, nel caso di SDD attivate su banche esterne al Gruppo, il modulo di attivazione della SDD;
- la verifica che sia correttamente indicato da parte del cliente, nel modulo di sottoscrizione, lo scopo del rapporto;
- la verifica che, in caso di variazioni di co-sottoscrittore sia correttamente indicata la natura della relazione tra i medesimi,
- la verifica che le tipologie di mezzi di pagamento utilizzate siano solo quelle espressamente previste nei prospetti informativi e nel regolamento di gestione, e che vi sia corrispondenza tra il soggetto pagatore e uno degli intestatari del fondo target,
- il monitoraggio del fornitore Previnet S.p.A., per le attività di amministrazione e contabilità delle polizze collettive attinenti al fondo pensione aperto Previgest.

Qualora ad esito di tali controlli vi siano elementi di sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, l'Ufficio Operations Fondi e Polizze della Banca trasmette apposita segnalazione alla Funzione Antiriciclaggio, tramite il Workflow AML, prima di dare seguito all'operazione richiesta per permettere alla medesima la valutazione sull'applicazione del provvedimento di sospensione, l'eventuale segnalazione di operazione sospetta ed infine, l'eventuale applicazione degli obblighi di astensione previsti.

In ogni caso, l'Ufficio Fondi e Polizze del Collocatore segnala prontamente all'Ufficio Presidio Operativo AML dell'Unità Service Policy & Procedures per gli approfondimenti di competenza, tramite il Workflow AML:

- le sottoscrizioni e/o i versamenti aggiuntivi di fondi comuni di investimento per importi pari o superiori a 500.000 euro per singolo mandato, da parte dei clienti che già intrattengono rapporti con la Capogruppo, ovvero pari o superiori a 100.000 euro per quanto concerne i clienti che non intrattengono rapporti con le società del Gruppo;

- le operazioni di rimborso di importo pari o superiore a 15.000 euro a valere direttamente su rapporti intrattenuti presso banche estere;
- eventuali variazioni di co-sottoscrittore nelle quali sia stata indicata, nella specifica modulistica, la tipologia “altro” per quanto concerne la natura della relazione tra i medesimi.

Infine, la Linea Operations Fondi dell'Ufficio Operations Fondi e Polizze del Settore Product Operations della Banca collocatrice segnala prontamente alla Funzione Antiriciclaggio per gli approfondimenti di competenza, tramite il Workflow AML:

- le sottoscrizioni e/o i versamenti aggiuntivi su fondi comuni di investimento bloccati o da parte di soggetti che presentano blocchi antiriciclaggio.

Direzione Affari Societari, Legale e Contenzioso di Banca Mediolanum

L'Ufficio Atti Giudiziari della Direzione Affari Societari, Legale e Contenzioso della Banca cura la ricezione e l'evasione di richieste o provvedimenti da parte degli Organi Investigativi e dell'Autorità Giudiziaria, provvedendo al censimento delle medesime nel gestionale di riferimento, e comunica, alla Linea Anagrafe Clienti Persone Fisiche, lo specifico codice da attribuire alla posizione del/i Cliente/i interessato/i, affinché tale informazione sia tenuta in debito conto per la profilatura di rischio della Clientela.

L'Ufficio Atti Giudiziari provvede, inoltre, a comunicare tempestivamente, alla Funzione Antiriciclaggio, , tramite inserimento di apposite segnalazioni nel WorkFlow AML, specifiche richieste e provvedimenti, secondo quanto previsto dal Regolamento di processo Segnalazione Operazioni Sospette in vigore.

Direzione Wealth Management di Banca Mediolanum

La Direzione ha il compito di supervisionare le attività di consulenza della Banca verso i Clienti ad elevata patrimonialità. In particolare:

- Cura, di concerto con la Direzione “Rete Commerciale” della Banca, le attività di assistenza alla Rete di Vendita nell'offerta dei servizi di consulenza alla clientela ad elevata patrimonialità e si occupa delle attività di wealth planning per tale segmento di clientela;
- garantisce e presidia le attività di consulenza evoluta prestate attraverso lo strumento “Wealth Solutions”;
- propone evoluzioni di offerta per il segmento private ad alta patrimonialità e definisce le policy di gestione dei Clienti, oltre a collaborare con il Settore Formazione Rete e con la Direzione Rete Commerciale nella definizione dell'offerta formativa specialistica per i Private Bankers e Wealth Advisors;
- monitora il portafoglio clienti in target e collabora con la Direzione Rete Commerciale e i Private Bankers e i Wealth Advisors nelle attività di sviluppo commerciale, attraverso l'erogazione di servizi specialistici e di consulenza finanziaria e non finanziaria.

La struttura Wealth Management Solutions, all'interno della Direzione Wealth Management, sviluppa la conoscenza diretta dei clienti private ed è il referente interno nella gestione dei rapporti ad essi collegati.

Cura il processo di identificazione e adeguata verifica dei clienti private non assegnati a Family Banker®, raccordandosi con l'Ufficio Presidio Operativo AML per quanto attiene al monitoraggio continuo dell'operatività nel corso del rapporto, in funzione del rischio.

Qualora, a seguito delle valutazioni e dei controlli effettuati, rilevi ragionevoli elementi di sospetto provvede a inserire una segnalazione nel WorkFlow AML, allegando tutta la documentazione acquisita, affinché la Funzione Antiriciclaggio esegua gli approfondimenti e le valutazioni del caso.

Divisione Carriera, Pianificazione e Organizzazione Rete Commerciale di Banca Mediolanum

La Divisione Carriera, Pianificazione e Organizzazione Rete Commerciale cura, su richiesta dell'Ufficio Presidio Operativo AML, il processo di adeguata verifica delle operazioni effettuate dai consulenti finanziari della Rete di Vendita della Banca privi di responsabile diretto.

Qualora, a seguito delle valutazioni e dei controlli effettuati, rilevi ragionevoli elementi di sospetto provvede a inserire una segnalazione nel WorkFlow AML, allegando tutta la documentazione acquisita, affinché la Funzione Antiriciclaggio esegua gli approfondimenti e le valutazioni del caso.

Direzione Risorse Umane di Banca Mediolanum

La Direzione Risorse Umane della Banca cura, su richiesta dell'Ufficio Presidio Operativo AML, il processo di adeguata verifica delle operazioni effettuate dai dipendenti della Società che non sono abbinati ad un Family Banker®.

Il Settore Formazione Risorse Umane, presso la Direzione Risorse Umane assicura, in collaborazione con la Funzione Antiriciclaggio, la pianificazione e l'erogazione dei corsi specialistici di formazione ed aggiornamento professionale in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo ai dipendenti della Società.

Divisione Affari Fiscali di Banca Mediolanum

Il Settore Conformità e Consulenza Fiscale presso la Divisione Affari Fiscali della Banca cura:

- il monitoraggio delle evoluzioni normative fiscali provvedendo alla comunicazione di tax alert a tutte le unità Organizzative interessate in caso di variazioni/aggiornamenti relativi alla normativa di riferimento;
- il supportare le altre Unità Organizzative in caso di eventuali richieste o problematiche che emergono nella gestione corrente;
- l'analisi della documentazione trasmessa dalle unità Organizzative ed inviare la Comunicazione all'Agenzia delle Entrate;
- la predisposizione e la trasmissione delle comunicazioni DAC 6 all'Agenzia delle Entrate;
- l'esecuzione di effettuare i controlli di secondo livello, coinvolgendo, dove necessario, le unità organizzative interessate.

Strutture Operative della Società

Le Strutture Operative della Società costituiscono le prime responsabili del processo di gestione dei rischi. Nel corso dell'operatività giornaliera tali strutture sono chiamate, infatti, ad identificare, misurare o valutare, monitorare, attenuare e riportare i rischi derivanti dall'ordinaria attività aziendale in conformità con il processo di gestione dei rischi. Inoltre, tali strutture devono rispettare i limiti operativi loro assegnati coerentemente con gli obiettivi di rischio e con le procedure in cui si articola il processo di gestione dei rischi.

Tutti i dipendenti ed i collaboratori delle Strutture Operative, nell'ambito delle mansioni a cui sono assegnati, sono tenuti a conoscere e uniformarsi alle leggi, ai regolamenti ed alle norme emanate dalla Società. I documenti aziendali che disciplinano aspetti organizzativi e comportamentali afferenti il rispetto delle norme vigenti, sia di legge sia definite internamente dalla Società, sono portati a conoscenza di tutti i dipendenti e dei collaboratori attraverso la loro pubblicazione e diffusione secondo le modalità previste.

Allorché dipendenti e collaboratori, nell'espletamento delle proprie attività, rilevino che i processi operativi non siano aderenti alle norme di riferimento o i presidi adottati non siano efficaci al fine di prevenire il coinvolgimento, anche inconsapevole, della Società in operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo devono darne tempestiva comunicazione al proprio responsabile.

Ogni Responsabile di Struttura è tenuto a curare al meglio la gestione del personale e degli strumenti operativi allo stesso affidati per assicurare il costante perseguimento degli obiettivi aziendali e deve, per quanto di competenza, osservare e far rispettare scrupolosamente tutte le norme vigenti, sia di legge sia quelle emanate dalla società di appartenenza.

A ciascun Responsabile, è attribuita la responsabilità complessiva della conformità e dell'efficace funzionamento dei presidi di primo livello all'interno della propria struttura.

Allorché i Responsabili, nell'espletamento delle proprie funzioni, rilevino che i processi operativi non siano aderenti alle norme di riferimento o i presidi adottati non siano efficaci al fine di prevenire il coinvolgimento, anche inconsapevole, della Società o delle società del Gruppo in operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo devono, previ i necessari approfondimenti, interessare senza ritardi la Funzione Antiriciclaggio per le valutazioni di competenza.

A tal riguardo, la Società fornisce, ai propri dipendenti e collaboratori, strumenti operativi e procedure, anche informatiche, in grado di assisterli nei relativi adempimenti ai fini antiriciclaggio e appronta specifici programmi di formazione e aggiornamento professionale permanenti a favore di quest'ultimi, affinché abbiano adeguata conoscenza della normativa di riferimento e delle connesse responsabilità e siano in grado di utilizzare consapevolmente strumenti e procedure di ausilio nell'esecuzione degli adempimenti.

Nell'ambito delle strutture operative, assume particolare rilievo l'Ufficio Amministrazione Fondi, il quale è responsabile dello svolgimento delle attività strumentali alla gestione operativa della Divisione Investimenti Mobiliari, nonché del controllo delle attività di *fund administration* affidate al Depositario. A tal Ufficio compete, inoltre:

- effettuare i controlli inerenti l'adeguata verifica ai fini antiriciclaggio su eventuali Clienti istituzionali che intrattengono rapporti direttamente con la società, sia nella fase di apertura che durante la gestione del rapporto;

- presidiare l'attività delle funzioni esternalizzate, sia in affidamento che in *outsourcing*, monitorando i *Service Level Agreements* attinenti i contratti di prestazione di servizio stipulati con la Capogruppo;
- effettuare le verifiche su quanto previsto negli accordi di collocamento in tema di caricamento dei contratti di sottoscrizione, rimborso delle quote di OICR e gestione dei rapporti con i partecipanti.

5 I PRINCIPI DI GRUPPO PER IL CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

La Società, in conformità con le direttive della Capogruppo, ha definito apposite linee guida, basate sui più elevati standard di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, a cui i componenti degli Organi aziendali, i dipendenti ed i collaboratori sono chiamati ad attenersi, per evitare il coinvolgimento, anche inconsapevole, della Società in fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Di seguito, si forniscono le linee guida per l'adempimento degli obblighi in modo conforme alle disposizioni normative, le quali sono declinate, ai fini di una compiuta attuazione, negli specifici regolamenti e nelle procedure interne adottate dalla Società.

5.1 ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

La Società procede all'adeguata verifica del Cliente e del Titolare effettivo con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale:

- in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo⁶;
- in tutti i casi in cui:
 - vi è sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile,
 - quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione.

La Società adotta misure di adeguata verifica della Clientela proporzionali all'entità dei Rischi di riciclaggio, tenendo conto di specifici fattori con riferimento al Cliente, all'operazione, al rapporto continuativo. Il principio *KYC – know your customer*, che si traduce nelle regole di adeguata verifica, assume particolare rilevanza anche in connessione al principio della "collaborazione attiva" e all'obbligo di segnalazione di operazioni sospette (cfr. par. 5.7).

L'identificazione del Cliente, dell'eventuale Esecutore e del Titolare effettivo con la relativa verifica dell'identità e la raccolta delle informazioni deve pertanto avvenire nell'ambito di un confronto dialettico, necessario da un lato al Cliente per conoscere la Società e dichiarare lo scopo e la natura del rapporto continuativo che intende

⁶ A seguito delle modifiche normative intervenute, la sottoscrizione di quote di fondi comuni non è più classificabile come operazione occasionale, bensì determina sempre l'instaurazione di un rapporto continuativo tra il cliente e la SGR.

instaurare, dall'altro alla Società e al suo Personale, per conoscere meglio il Cliente, le sue necessità bancarie, finanziarie e assicurative, potendo offrire i prodotti ed i servizi più adatti alle esigenze del Cliente stesso.

In presenza di un elevato rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, la Società adotta misure rafforzate di adeguata verifica della Clientela, acquisendo informazioni aggiuntive sul Cliente e sul Titolare effettivo, approfondendo gli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto e intensificando la frequenza dell'applicazione delle procedure finalizzate a garantire il controllo costante nel corso del rapporto continuativo.

Gli obblighi di adeguata verifica sono assolti nei confronti dei nuovi Clienti prima di instaurare un rapporto continuativo, nonché di quelli già acquisiti, ogni qualvolta l'adeguata verifica si renda opportuna in considerazione del mutato livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al Cliente.

Non è richiesta l'adeguata verifica per le attività finalizzate o connesse all'organizzazione, al funzionamento o all'amministrazione della Società, tenuto conto che esse non rientrano nelle attività istituzionali della medesima e che, nello svolgimento delle stesse, le controparti della stessa si configurano come prestatori di beni o servizi su iniziativa della Società stessa, piuttosto che come Clienti che richiedono di instaurare un rapporto continuativo.

Come già anticipato, in base a quanto previsto dall'accordo di collocamento, la Banca effettua – per conto della SGR, ferma la responsabilità di quest'ultima – le necessarie procedure di identificazione e di acquisizione dei dati della Clientela volte a garantire l'espletamento delle attività di adeguata verifica di cui all'art. 18 lett. a), b) e c) del Decreto Antiriciclaggio. Alla SGR compete comunque il controllo costante dell'operatività della Clientela di cui all'art. 18, lettera d), del Decreto Antiriciclaggio, attuato anche attraverso il supporto di sistemi automatici di rilevazione o di sistemi di rilevazione specifici della Funzione Antiriciclaggio.

In forza di quanto precede, la Banca è, pertanto, tenuta a compiere le seguenti attività nel pieno rispetto delle disposizioni del Decreto Antiriciclaggio e del Provvedimento di Adeguata Verifica:

- a) identificazione del Cliente, nonché – ove presenti – dell'Esecutore e del Titolare effettivo;
- b) verifica dei dati relativi ai medesimi;
- c) acquisizione di informazioni sullo scopo e la natura dei rapporti e delle operazioni, nonché delle ulteriori informazioni previste dalla SGR per la profilatura della Clientela.

A tali fini la Banca – tramite il proprio personale di sede e i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede che entrano in diretto contatto con la Clientela – procede all'acquisizione delle informazioni prescritte dalla predetta normativa e alla raccolta dell'ulteriore documentazione rilevante, in conformità alle procedure operative condivise con la SGR nel rispetto della presente Policy.

Ai sensi del citato accordo di collocamento, la Banca è altresì tenuta a (i) conservare e rendere disponibili alla SGR le informazioni e i documenti raccolti in conformità alle procedure operative concordate tra le parti; (ii) nei casi che richiedano l'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica ai sensi della presente Policy e delle procedure in uso presso la SGR, raccogliere e trasmettere tempestivamente alla stessa copia dell'ulteriore documentazione e delle ulteriori informazioni richieste; (iii) fornire alla SGR – in conformità alle procedure operative concordate – la necessaria collaborazione affinché quest'ultima possa provvedere ad

esercitare l'attività di controllo costante della Clientela in relazione ai rapporti intrattenuti con la medesima; (iv) provvedere, con la tempistica e la frequenza concordate con la SGR in ragione del rischio specifico e di quanto previsto dalle procedure adottate dalla medesima in attuazione della presente Policy, ad aggiornare i dati e le informazioni acquisite; (v) raccogliere e rendere disponibile ogni ulteriore ragionevole informazione e/o documento eventualmente richiesto dalla SGR, collaborando con la stessa al fine di permettere alla medesima di agire in conformità al Decreto Antiriciclaggio, al Provvedimento AV, alla presente Policy ed alle procedure operative adottate dalla SGR.

In conformità a quanto espressamente previsto dalla convenzione di collocamento, l'invio delle richieste di sottoscrizione, mediante il caricamento delle medesime nel sottosistema applicativo di amministrazione dei contratti della SGR secondo le procedure operative concordate, costituisce attestazione e conferma che gli obblighi antiriciclaggio sopra richiamati sono stati correttamente adempiuti.

La Banca adempie alle disposizioni in materia di adeguata verifica nei confronti dei nuovi Clienti della SGR nonché dei Clienti già acquisiti, rispetto ai quali l'adeguata verifica si renda opportuna in considerazione del mutato livello di rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo associato al Cliente. In caso di Clienti già acquisiti, la Banca adempie alle predette disposizioni in occasione dell'assolvimento degli obblighi prescritti dalla Direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale che abroga la direttiva 77/799/CE della pertinente normativa nazionale di recepimento in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

La SGR esegue appositi controlli in relazione alle attività svolte dalla Banca nell'ambito dell'accordo di collocamento; in particolare, la SGR può, a titolo esemplificativo: (i) richiedere la trasmissione dei questionari ADV al fine di verificarne la corretta compilazione; (ii) effettuare controlli a campione in merito all'ulteriore documentazione e alle informazioni richieste ai sensi delle procedure operative della SGR; (iii) richiedere alla Banca di trasmettere, con cadenza concordata tra le parti, apposita reportistica che evidenzia la scadenza dei documenti identificativi acquisiti; (iv) effettuare verifiche a campione volte ad appurare se il censimento di Clienti (eventuali esecutori e titolari effettivi) nell'anagrafe generale di Gruppo viene effettuato correttamente.

5.2 PROFILATURA DELLA CLIENTELA

Al fine di graduare la profondità e l'estensione degli obblighi di adeguata verifica, la Società adotta idonee procedure volte a profilare ciascun Cliente in funzione del Rischio di riciclaggio, le quali considerano fattori di rischio:

- relativi al Cliente, all'Esecutore e Titolare effettivo;
- relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione;
- geografici.

I presidi informatici a disposizione della Società⁷ permettono di determinare, sulla base dell'elaborazione dei dati e delle informazioni acquisite in sede di censimento anagrafico, di accensione di rapporti continuativi e di

⁶ La Società si avvale, al fine di profilare la clientela in funzione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, del *software* GIANOS GPR® di CEDACRI S.p.A. in virtù di apposito accordo di esternalizzazione.

monitoraggio dell'operatività posta in essere, un "punteggio" rappresentativo del livello di Rischio di riciclaggio e di classificare i Clienti in quattro classi.

Al fine di valutare i rischi relativi al Cliente, all'Esecutore e al Titolare effettivo, la Società prende in considerazione ulteriori fattori di rischio (cfr. par. 5.3.), valorizzando il patrimonio informativo disponibile, valutando le notizie negative provenienti dai media o da altre fonti informative considerate fondate e attendibili, esaminando le segnalazioni di comportamenti anomali provenienti dalla Rete di Vendita o dai dipendenti delle Strutture Operative che gestiscono e amministrano, nel concreto, i rapporti con la Clientela.

A tal riguardo, l'informazione relativa al profilo di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo è resa disponibile ai consulenti finanziari della Rete di Vendita della Banca e alle Strutture Operative che hanno in carico la gestione e l'amministrazione, nel concreto, dei rapporti con la Clientela. In linea con quanto previsto dalla normativa vigente, il Personale che ha accesso all'informazione sul profilo di rischio dei Clienti, deve mantenere la massima riservatezza, astenendosi dal comunicare tale informazione ai Clienti medesimi o a terzi.

Per assicurare la corretta valutazione dei rischi relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione, le competenti funzioni aziendali della Società assicurano il coinvolgimento della Funzione Antiriciclaggio sin dalle preliminari fasi di analisi e studio di fattibilità. Il rischio deve essere attentamente valutato, in particolare, in caso di prodotti e pratiche commerciali di nuova generazione che includono l'utilizzo di meccanismi di distribuzione o tecnologie innovativi per prodotti nuovi o preesistenti.

In particolare, deve essere opportunamente considerato, dal consulente finanziario o dal dipendente che gestisce e amministra, nel concreto, i rapporti con la Clientela, il comportamento tenuto dal Cliente o dall'Esecutore, quale, ad esempio:

- la riluttanza o incapacità nel fornire informazioni,
- l'indisponibilità o l'impossibilità di produrre documentazione in merito alla propria identità (fatto salvo il caso dei richiedenti asilo),
- l'interposizione di soggetti terzi senza apparente giustificazione,
- la ripetuta modifica delle informazioni fornite o il fatto che siano fornite informazioni incomplete o erronee,
- la presentazione di documenti identificativi e/o mezzi di pagamento apparentemente contraffatti o difformi da fonti pubbliche,
- l'intendimento di operare in modalità non usuali ovvero illogiche e/o svantaggiose rispetto alle consuete prassi di mercato,
- l'esecuzione o l'intenzione di eseguire operazioni di importo insolitamente elevato o rispetto alle quali sussistano dubbi sulle relative finalità,
- l'esecuzione o l'intenzione di eseguire operazioni (compresa la liquidazione di prodotti) a favore di soggetti terzi privi di un evidente collegamento con il medesimo,
- la ricezione o l'intenzione di ricevere pagamenti da soggetti terzi privi di un evidente collegamento con il medesimo,

- la richiesta di ristrutturare un rapporto poiché l'originaria istruttoria implicava l'identificazione o un supplemento di dati, informazioni o documenti,
- la richiesta di effettuare una o più operazioni occasionali nonostante l'apertura di un rapporto continuativo sarebbe risultata economicamente più ragionevole,
- la mancata ragionevolezza dell'operazione in funzione dell'abituale operatività/patrimonio/reddito del Cliente.

Sulla base di tutte le informazioni acquisite, qualora il consulente finanziario o il dipendente ritengano anomalo il comportamento del Cliente o l'operazione non ragionevole, provvedono a trasmettere tempestivamente una segnalazione di operazione sospetta alla Funzione Antiriciclaggio, affinché svolga gli approfondimenti del caso e sottoponga la pratica al Delegato alla segnalazione delle operazioni sospette per le valutazioni di competenza, tra cui rientra anche l'eventuale innalzamento del profilo di rischio del Cliente, mantenendo evidenza delle valutazioni effettuate.

Con riferimento alla classe di rischio 1, corrispondente al profilo di rischio "alto", la Società considera, indipendentemente dai punteggi attribuiti dal sistema di profilatura della Clientela in uso, a più alto rischio di riciclaggio:

- a) i Clienti, i Titolari effettivi e gli Esecutori con riferimento ai quali sono stati rilevati degli indici reputazionali negativi, sulla base di:
- ricorrenza dei nominativi nelle liste delle persone o degli enti associati ai fini dell'applicazione degli obblighi di congelamento previsti dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU, dai Regolamenti comunitari o dai decreti adottati ai sensi del decreto legislativo n. 109, del 22 giugno 2007 o con quella dell'Office of Foreign Asset Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti;
 - notizie negative provenienti dai media o da altre fonti informative;
 - notizie negative fornite direttamente dal Cliente o dal consulente finanziario di riferimento, aventi ad oggetto procedimenti penali, procedimenti per danno erariale, procedimenti per responsabilità amministrativa degli enti (ex D. Lgs. 231/01), etc.;
 - richieste/provvedimenti provenienti dall'Autorità Giudiziaria, ai sensi: del Codice Antimafia (accertamenti richiesti dall'Autorità Penale ai sensi del D. Lgs. 159/2011 - Antimafia - fase delle indagini preliminari) o della normativa antiriciclaggio (accertamenti richiesti dall'Autorità Penale ai sensi del Decreto Antiriciclaggio - Antiriciclaggio - fase delle indagini preliminari);
 - decreti di sequestro, ovvero misure cautelari reali e di prevenzione adottate dall'Autorità Giudiziaria;
- b) i Clienti, i Titolari effettivi e gli Esecutori oggetto di segnalazione alla UIF;
- c) i Clienti i cui fondi provengono da operazioni di *voluntary disclosure* o analoga procedura per il rimpatrio di capitali legati ad evasione fiscale o altri reati;

- e) i Rapporti continuativi, le Prestazioni professionali ed Operazioni occasionali con Clienti e relativi titolari effettivi che siano Persone Esposte Politicamente⁸, salve le ipotesi in cui le predette persone politicamente esposte agiscono in veste di organi delle Pubbliche amministrazioni;
- f) i Rapporti continuativi, le Prestazioni professionali e le Operazioni che coinvolgono i Paesi Terzi ad alto rischio, nonché i Clienti e Titolari effettivi residenti o aventi sede legale in Paesi Terzi ad alto rischio e in aree geografiche a rischio elevato^{9 10};
- h) i Clienti che presentino un assetto societario anomalo o eccessivamente complesso, data la natura dell'attività svolta, soggetti esteri diversi dalle persone fisiche;
- i) i Clienti che presentino un tipo di attività economica caratterizzata da elevato utilizzo di contante o riconducibile a settori particolarmente esposti a rischi di corruzione;

⁸ La SGR può considerare inoltre, ai fini della profilatura di rischio della Clientela, anche i Clienti o i Titolari effettivi che ricoprono cariche pubbliche in ambiti non ricompresi dalla nozione di PEP, ma per i quali sussiste, comunque, una rilevante esposizione al rischio di corruzione. Tale fattispecie, pur non comportando l'assoggettamento *ex se* ad obblighi rafforzati di adeguata verifica, viene valutata – assieme agli altri fattori di natura soggettiva ed oggettiva considerati ai fini della complessiva profilatura di rischio della clientela – ai fini di un eventuale innalzamento del profilo di rischio associato al cliente e della conseguente applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica.

⁹ Al fine di valutare i rischi geografici, la SGR considera, i seguenti fattori di rischio:

- 1) paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti ritengono carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio (si considerano tali i paesi ricompresi nelle liste UE/GAFI);
- 2) paesi e aree geografiche che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche (si considerano tali i paesi ricompresi nelle liste UE/GAFI);
- 3) paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe adottate dai competenti organismi nazionali e internazionali;
- 4) paesi valutati da fonti autorevoli e indipendenti come carenti sotto il profilo della conformità agli standard internazionali sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali;
- 5) paesi e aree geografiche valutati ad elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose da fonti autorevoli e indipendenti.

La SGR considera i rischi di natura geografica sopra elencati in funzione del differente livello di criticità attribuito ai medesimi. In attuazione di tale approccio *risk based*:

- i paesi ricompresi ai numeri 1) e 2) sono considerati "Paesi terzi ad alto rischio";
- i paesi di cui al numero 3), che non sono già ricompresi tra quelli di cui ai numeri 1) e 2), sono considerati "aree geografiche a rischio elevato";
- i fattori di rischio geografico di cui ai numeri 4) e 5) non comportano automaticamente l'attribuzione di un profilo di rischio alto dei paesi interessati, ma vengono valutati ai fini di un eventuale innalzamento del profilo di rischio unitamente agli ulteriori fattori rilevanti, avvalendosi del "Basel Index AML", calcolato dal "Basel Institute on Governance", un centro di competenza indipendente e non lucrativo specializzato nel contrasto della corruzione e di altri crimini finanziari.

La Funzione Antiriciclaggio può proporre, in ogni caso, all'Amministratore Delegato, di sospendere l'apertura di rapporti ed il compimento di operazioni con paesi contraddistinti da uno o più fattori di rischio geografico sopra descritti.

L'elenco aggiornato dei paesi considerati a rischio più elevato e di quelli con cui l'operatività è stata sospesa è messo periodicamente a disposizione del Consiglio di Amministrazione, nell'ambito della informativa prodotta periodicamente dalla Funzione Antiriciclaggio.

¹⁰ Ai fini dell'innalzamento del profilo di rischio, rileva, in caso di Paesi Terzi ad alto rischio, non solo la residenza, ma anche la cittadinanza.

j) i Clienti che beneficiano di servizi con un elevato grado di personalizzazione, offerti ad una Clientela dotata di un patrimonio di rilevante ammontare;

La Società considera, inoltre, a più alto rischio di riciclaggio, i Clienti individuati su disposizione del Delegato alla segnalazione di operazioni sospette a seguito del prudente apprezzamento dello stesso. Il Delegato può altresì diminuire, a seguito di propria valutazione in sede di analisi di specifiche posizioni, i punteggi attribuiti, mantenendo evidenza delle analisi effettuate. Non è consentita, in ogni caso, la modifica in autonomia dei punteggi attribuiti da parte del restante Personale.

Resta comunque ferma la possibilità, da parte dell'Ufficio Presidio Operativo AML o della Funzione Antiriciclaggio, di chiedere al Family Banker® o ai dipendenti che gestiscono e amministrano nel concreto i rapporti con la Clientela di svolgere il processo di adeguata verifica rafforzata in tutti i casi, anche non rientranti in quelli sopra elencati, in cui appaia particolarmente elevato il Rischio di riciclaggio.

La Funzione Antiriciclaggio può proporre, in ogni caso, all'Amministratore Delegato, di sospendere l'apertura di rapporti ed il compimento di operazioni con paesi contraddistinti da uno o più fattori di rischio geografico sopra descritti.

L'Amministratore Delegato valuta l'opportunità di recepire detta proposta e può individuare specifici rapporti ed operazioni (ovvero specifiche classi/tipologie di rapporti e/o operazioni), in relazione a cui detto blocco non trova applicazione.

L'elenco aggiornato dei paesi considerati a rischio più elevato e di quelli con cui l'operatività è stata sospesa è messo periodicamente a disposizione del Consiglio di Amministrazione, nell'ambito della informativa prodotta periodicamente dalla Funzione Antiriciclaggio.

Si riportano, nella tabella seguente, i possibili profili di rischio attribuibili alla Clientela e la frequenza di aggiornamento dei dati relativi alla adeguata verifica.

Rif.	Classe di rischio	Frequenza aggiornamento
4	Irrilevante	Ogni 48 mesi
3	Basso	Ogni 36 mesi
2	Medio	Ogni 24 mesi
1	Alto	Annuale (ogni 12 mesi)

La Società monitora e aggiorna periodicamente i punteggi e le regole attribuite al sistema di profilatura del rischio, avendo anche a riferimento l'evoluzione del contesto di riferimento e delle *leading practice* di mercato.

In quanto parte di un Gruppo la Società assume, in ogni caso, per uno stesso Cliente, il profilo più elevato tra quelli assegnati da tutte le società del Gruppo.

Il sistema di profilatura assicura che i punteggi assegnati dal sistema informatizzato siano coerenti con la conoscenza del Cliente. In ogni caso, il Responsabile Antiriciclaggio può, ove necessario, decidere di innalzare il profilo di rischio generato in maniera automatica anche a seguito di acquisizione e valutazione delle eventuali segnalazioni ricevute dai consulenti finanziari della Rete di Vendita o dai dipendenti delle Strutture Operative che gestiscono o amministrano, nel concreto i rapporti con la Clientela, mantenendo evidenza delle valutazioni effettuate. Il Responsabile Antiriciclaggio può altresì diminuire, a seguito di propria valutazione in sede di analisi di specifiche posizioni, i punteggi attribuiti, mantenendo evidenza delle analisi effettuate. Non è consentita, in ogni caso, la modifica in autonomia dei punteggi attribuiti da parte del restante Personale.

5.3 ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA

In presenza di un elevato Rischio di riciclaggio, la Società adotta misure rafforzate di adeguata verifica della Clientela, acquisendo informazioni aggiuntive sul Cliente, sul Titolare effettivo e sull'eventuale Esecutore, approfondendo gli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto e intensificando la frequenza dell'applicazione delle procedure finalizzate a garantire il controllo costante nel corso del rapporto continuativo.

In quanto parte del più generale processo di Adeguata Verifica e di approfondimento della conoscenza della Clientela, l'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica, assume particolare rilevanza anche in connessione al principio della "collaborazione attiva" e all'obbligo di segnalazione di operazioni sospette (cfr. par. 5.7).

Resta comunque ferma la possibilità, da parte della Funzione Antiriciclaggio, di chiedere al consulente finanziario di riferimento o alla Struttura Operativa che gestisce e amministra nel concreto i rapporti con la Clientela di svolgere il processo di adeguata verifica rafforzata in tutti i casi, anche non rientranti in quelli sopra elencati, in cui appaia particolarmente elevato il Rischio di riciclaggio.

Nel caso di rapporti continuativi o operazioni con Persone Esposte Politicamente, la Società prevede l'autorizzazione dei soggetti titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di avviare, proseguire o intrattenere un rapporto continuativo con tali Clienti.

In particolare, l'apertura o il mantenimento di un rapporto già in essere con Clienti (o titolari effettivi) rientranti nella definizione di PEP deve essere autorizzata dall'Amministratore Delegato.

La Società prevede, inoltre, l'autorizzazione dell'Amministratore Delegato, prima di avviare o proseguire o intrattenere un rapporto continuativo che coinvolga Paesi terzi ad alto rischio, acquisendo informazioni aggiuntive sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo, sull'origine dei fondi e sulla situazione economico-patrimoniale del Cliente e del Titolare effettivo, sulle motivazioni delle operazioni previste o eseguite, assicurando un controllo costante e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

In base al modello adottato dalla Società, le attività di rafforzata verifica della Clientela sono innanzitutto demandate ai consulenti finanziari o ai dipendenti incaricati del collocatore, i quali sono tenuti a:

- acquisire maggiori informazioni sul Cliente e sul Titolare effettivo;

- acquisire/aggiornare e valutare informazioni sulla reputazione del Cliente e/o del Titolare effettivo (ivi comprese eventuali pregiudizievoli, tramite la consultazione di fonti aperte, attraverso, ad esempio, l'utilizzo di motori di ricerca su *internet*);
- valutare attentamente le informazioni fornite dal Cliente sullo scopo e sulla natura del rapporto, mettendole in relazione con le altre informazioni conosciute all'atto di apertura del medesimo o, nel caso di Clienti che già intrattengono rapporti con la Società, con l'operatività effettivamente rilevata sullo stesso; a tal riguardo, sono presi in considerazione elementi quali: il numero, l'entità e la frequenza delle operazioni effettuate, la provenienza/destinazione dei fondi, la natura dell'attività svolta dal Cliente e/o dal Titolare effettivo, la ragionevolezza delle operazioni effettuate in relazione al profilo complessivo del Cliente;
- svolgere approfondite verifiche sull'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo, attraverso un processo articolato che prenda in considerazione, *in primis*, la attendibilità delle informazioni a disposizione del consulente finanziario medesimo della Banca, tenuto conto della eventuale disponibilità di informazioni economico – patrimoniali prodotte direttamente dal Cliente o rilevabili dalla movimentazione del rapporto (es. accredito emolumenti, accredito dividendi, etc.) o reperibili tramite fonti aperte o banche dati pubbliche (es. bilanci, dichiarazioni IVA e dei redditi, atti notarili, dichiarazioni di successione, dichiarazioni/documenti provenienti dal datore di lavoro o da altri intermediari); a tal riguardo, assumono specifica valenza aspetti, quali il grado di conoscenza del Cliente e/o l'anzianità della relazione, la coerenza tra il profilo del Cliente e la sua situazione economico-patrimoniale;
- condurre in modo più frequente la verifica e l'aggiornamento delle informazioni anagrafiche e di quelle raccolte ai fini della conoscenza del Cliente.

La SGR prevede, inoltre, l'autorizzazione dei soggetti titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente:

- prima di avviare, proseguire o intrattenere un rapporto continuativo o effettuare un'operazione occasionale con Persone Esposte Politicamente;
- prima di avviare, proseguire o intrattenere un rapporto continuativo o effettuare un'operazione che coinvolga Paesi terzi ad alto rischio, acquisendo informazioni aggiuntive sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, sull'origine dei fondi e sulla situazione economico-patrimoniale del Cliente e del Titolare effettivo, sulle motivazioni delle operazioni previste o eseguite, assicurando un controllo costante e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

Al fine di tener traccia delle valutazioni effettuate dai consulenti finanziari della Rete di Vendita o dai dipendenti a cui è affidata, nel concreto, l'amministrazione e la gestione dei rapporti con la Clientela è previsto l'utilizzo della cd "SCHEMA di valutazione antiriciclaggio Clienti con profilo ALTO".

Le misure di cui sopra sono commisurate al rischio del Cliente, prevedendo la seguente modulazione dei processi in base al livello di rischiosità:

- Clienti a più alto Rischio di riciclaggio: si prevede l'acquisizione formale di dati aggiuntivi da parte dei Clienti in ambito, con particolare riferimento a Persone Esposte Politicamente, residenti in Paesi terzi ad alto rischio o aree geografiche a rischio elevato, strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale e Clienti che beneficiano di servizi con elevato grado di personalizzazione e la successiva acquisizione, da parte della Banca, del modulo " Addendum alla scheda anagrafica e modulo per l'adeguata verifica della clientela a firma del cliente; per i soli clienti classificati come PEP, viene previsto, in aggiunta, il modulo "PEP -Attestazione Origine Fondi Impiegati" a firma del cliente;
- Clienti ad alto rischio di riciclaggio, classificati dalla procedura interna di profilatura: si prevede che l'intero processo di adeguata verificata rafforzata sia curato interamente dal Family Banker o dipendente incaricato il quale sarà tenuto, alla scadenza del profilo di rischio (validità 12 mesi) o al passaggio del cliente a rischio "alto", a redigere apposita SCHEDA di valutazione antiriciclaggio Clienti con profilo ALTO;
- Clienti a medio rischio di riciclaggio, classificati dalla procedura interna di profilatura: si prevede che l'intero processo di adeguata verificata rafforzata sia curato interamente dal Family Banker o dipendente incaricato il quale sarà tenuto a redigere alla scadenza del profilo di rischio (validità 24 mesi) apposita SCHEDA di valutazione antiriciclaggio Clienti con profilo – secondo tempi e modalità comunicati dalla Banca collocatrice tramite apposite circolari – da tenere a disposizione in caso successivi controlli da parte della Società.

La Funzione Antiriciclaggio deve essere altresì coinvolta dai consulenti finanziari e dai dipendenti delle Strutture Operative cui è affidata, nel concreto, l'amministrazione e la gestione dei rapporti con la Clientela in tutti i casi in cui si rilevino delle anomalie nel comportamento tenuto dal Cliente o dall'Esecutore, come sopra illustrato.

In tali ipotesi, il processo di adeguata verifica rafforzata prevede l'acquisizione di informazioni tramite il consulente finanziario o il dipendente della Struttura Operativa che gestisce e amministra nel concreto i rapporti con la Clientela.

La Funzione Antiriciclaggio svolge ulteriori approfondimenti al fine di accertare la coerenza delle operazioni analizzate e delle informazioni raccolte con il patrimonio informativo di cui dispone la Banca e, ove opportuno, richiede al Cliente, per il tramite del consulente finanziario o del dipendente incaricato, specifica documentazione.

Nei casi diversi dai precedenti, la Funzione Antiriciclaggio verifica – con modalità dalla medesima definite – l'adeguatezza del processo di adeguata verifica rafforzata condotto dall'Ufficio Presidio Operativo AML e dai consulenti finanziari o dai dipendenti cui è affidata, nel concreto, la gestione e l'amministrazione dei rapporti con la Clientela.

5.4 ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA

In presenza di un basso Rischio di riciclaggio, la Società può applicare misure semplificate di adeguata verifica della Clientela sotto il profilo della estensione e della frequenza degli adempimenti, nei confronti di:

- società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte ad obblighi di comunicazione che impongono l'obbligo di assicurare un'adeguata trasparenza della titolarità effettiva;

- pubbliche amministrazioni, ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche, conformemente al diritto dell'Unione europea;
- intermediari bancari e finanziari elencati all'articolo 3, comma 2, del Decreto Antiriciclaggio - a eccezione di quelli di cui alle lettere i), o), s), v) - e intermediari bancari e finanziari comunitari o con sede in un paese terzo con un efficace regime di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

La Società esclude, dagli obblighi di adeguata verifica, i rapporti e le operazioni poste in essere su iniziativa del gestore nella prestazione dei servizi di gestione collettiva del risparmio previsti dall'art. 1, comma 1), lettera n) del TUF nonché gestione di portafogli di cui all'art. 1, comma 5-quinquies del TUF. Si fa riferimento, in particolare, ai rapporti e alle operazioni relativi alla compravendita e all'amministrazione dei beni (mobili, immobili, titoli) nei quali le risorse della Clientela sono investite.

Ferma restando la necessità di assicurare comunque la corretta identificazione del Cliente e del Titolare effettivo prima dell'accensione del rapporto continuativo o del compimento dell'operazione, le misure di adeguata semplificata consistono nella possibilità di:

- effettuare la verifica del Titolare effettivo sub 2), acquisendo una dichiarazione di conferma dei dati sottoscritta dal Cliente, sotto la propria responsabilità;
- utilizzare delle presunzioni nell'individuazione dello scopo e della natura del rapporto continuativo, laddove il prodotto offerto sia destinato ad uno specifico utilizzo;
- adottare una frequenza pari a 48 mesi, ai fini dell'aggiornamento dei dati raccolti per l'adeguata verifica, ferma restando la necessità di provvedervi in caso di apertura di un nuovo rapporto continuativo o di incremento del profilo di rischio di riciclaggio, per effetto, ad esempio, della rilevazione di indici reputazionali negativi sul Cliente e/o sul Titolare effettivo;

La Società verifica il permanere dei presupposti per l'applicazione della procedura semplificata, con modalità e frequenza stabilite secondo l'approccio basato sul rischio.

In particolare, le misure di adeguata verifica semplificata non trovano applicazione quando:

- vengono meno le condizioni per l'applicazione delle misure semplificate, in base agli indici di rischio previsti dal Decreto Antiriciclaggio e dalle relative disposizioni di attuazione;
- le attività di monitoraggio sulla complessiva operatività del Cliente e le informazioni acquisite nel corso del rapporto inducono a escludere la presenza di una fattispecie a basso rischio;
- vi sia comunque il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

5.5 OBBLIGHI DI ASTENSIONE

Qualora la Società si trovi nella impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della Clientela, si astiene dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, le operazioni e la prestazione professionale (c.d. obbligo di astensione) procedendo, se del caso, all'estinzione del rapporto continuativo già in essere e valutando se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF. Prima di effettuare la segnalazione di operazione sospetta alla UIF e al fine di consentire l'eventuale esercizio del potere di sospensione, la

Società si asterrà dall'eseguire le operazioni per le quali sospetta vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo.

La Società si astiene dall'instaurare rapporti, eseguire operazioni o prestazioni professionali e pone fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere con:

- Clienti residenti, o aventi sede legale, in paesi e aree geografiche valutati a rischio particolarmente elevato come individuati di volta in volta dal Direttore Generale, su proposta della Funzione Antiriciclaggio;
- enti creditizi o finanziari situati in uno Stato extracomunitario che non imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalle Direttive comunitarie emanate in materia;
- banche di comodo (c.d. *shell banks*), in qualunque località siano situate;
- società che prestano servizi a banche di comodo (c.d. *shell banks*);
- soggetti di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, *trust*, società anonime (o controllate attraverso azioni al portatore) aventi sede in paesi terzi ad alto rischio;
- società che hanno emesso azioni al portatore;
- *trust* per i quali non sono disponibili informazioni adeguate, accurate e aggiornate relativamente alla titolarità effettiva del *trust* e sulla natura e scopo del medesimo, o che presentino circostanze soggettive o oggettive, che possono denotare un utilizzo dell'istituto del *trust* per dissimulare comportamenti anomali, anche alla luce delle indicazioni fornite dalle Autorità competenti;
- rapporti fiduciarmente intestati per i quali non sono disponibili informazioni adeguate, accurate e aggiornate relativamente alla titolarità effettiva;
- prestatori di servizi di pagamento (agenti e/o società di *money transfer*) che non esercitano in via esclusiva attività finanziarie;
- operatori che svolgono l'attività commerciale consistente nel compimento di operazioni di compro oro, esercitata in via esclusiva ovvero in via secondaria rispetto all'attività prevalente, che non risultano regolarmente iscritti nel registro degli operatori compro oro, all'uopo istituito presso l'OAM¹¹;
- prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e prestatori di servizi di portafoglio digitale;
- società che svolgono attività di fabbricazione di armi e di munizioni;
- prestatori di servizi di gioco non rientranti tra i concessionari di gioco che abbiano formalmente adottato le procedure e i controlli richiamati nelle Linee guida emanate dalla Agenzia delle dogane ai sensi dell'art. 52, comma 4, del Decreto Antiriciclaggio;
- persone giuridiche direttamente o indirettamente partecipate da uno dei soggetti sopra indicati.

5.6 CONTROLLI PER IL CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Al fine di assicurare il corretto adempimento degli obblighi e divieti previsti dalla normativa vigente in materia di antiterrorismo, la Società:

¹¹ Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 92/2017 "Disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l) della legge 12 agosto 2016, n. 170".

- verifica se il Cliente e il Titolare effettivo siano inclusi nelle “liste” delle persone e degli enti adottate dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU, dalla Commissione Europea, dai decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché di quella dell'Office of Foreign Asset Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti;
- si rifiuta di compiere operazioni che coinvolgano a qualunque titolo (presentatori, esecutori, ordinanti o beneficiari) soggetti inseriti nelle liste di cui al precedente alinea;
- applica le restrizioni previste sui rapporti di tutti i Clienti per i quali sia accertata la corrispondenza con le liste di cui al primo alinea;
- comunica alla UIF le misure applicate ai sensi del D. Lgs. 109/2007, indicando i soggetti coinvolti, l'ammontare e la natura dei Fondi o delle Risorse economiche, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti comunitari, delle decisioni degli organismi internazionali e dell'Unione europea e dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero, se successiva, dalla data di detenzione dei fondi e delle risorse economiche.

Nell'identificare i rischi associati alla natura e al comportamento del Cliente e del Titolare Effettivo, il Personale presta, in ogni caso, particolare attenzione ai fattori di rischio che, sebbene non specifici del finanziamento del terrorismo, potrebbero indicare un rischio di finanziamento del terrorismo.

5.7 SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE ALLA UIF

La Società invia senza ritardo alla UIF una segnalazione di operazione sospetta, quando sa, sospetta o ha ragionevoli motivi di sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa.

Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti in sede di adeguata verifica.

Il ricorso frequente e ingiustificato ad operazioni in contante e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del Cliente, costituisce elemento di sospetto.

Nell'ambito dell'attività di controllo costante dell'operatività della Clientela di cui all'art. 18, lettera d), del Decreto Antiriciclaggio, la Società si avvale di procedure automatiche di individuazione delle operazioni “anomale” e di sistemi di rilevazione specifici.

Particolare rilevanza ai fini dell'individuazione delle operazioni sospette riveste altresì la collaborazione con la Capogruppo, che – nel proprio ruolo di soggetto collocatore delle quote dei fondi – intrattiene rapporti diretti con la Clientela tramite i propri incaricati.

In tale contesto, i consulenti finanziari della Rete di Vendita della Capogruppo ed i dipendenti delle strutture operative della Capogruppo e della Società cui compete, nel concreto, l'amministrazione e la gestione dei rapporti con la Clientela rappresentano il "primo livello segnaletico": in forza delle procedure operative adottate dalla Capogruppo, essi provvedono a monitorare l'andamento del rapporto e l'operatività posta in essere, e a

trasmettere senza ritardo alla Funzione Antiriciclaggio della Capogruppo, secondo le procedure e le modalità operative stabilite, eventuali segnalazioni di operazioni sospette. La segnalazione deve essere effettuata anche qualora i dipendenti ed i consulenti finanziari della Rete di Vendita vengano a conoscenza di notizie negative sul cliente, sull'esecutore o sul titolare effettivo o qualora in sede di contatto con i medesimi o ad esito del processo di adeguata verifica rilevino eventuali **comportamenti anomali**, nonché la **mancata ragionevolezza** dell'operazione in funzione dell'abituale operatività/patrimonio/reddito del cliente.

La Funzione Antiriciclaggio della Capogruppo svolge, in regime di *outsourcing* anche per conto della SGR, l'analisi delle operazioni individuate dai sistemi di rilevazione automatica e delle segnalazioni ricevute dal personale di contatto del collocatore tramite inserimento di apposite segnalazioni nel WorkFlow AML, e avvia un'apposita istruttoria.

La Funzione Antiriciclaggio della Capogruppo istruisce le pratiche inerenti le segnalazioni ricevute e, qualora assumano rilevanza con riferimento ai rapporti intrattenuti dalla SGR con la propria Clientela, le sottopone al Delegato alla segnalazione delle Operazioni sospette della SGR che, qualora le ritenga fondate alla luce dell'insieme degli elementi a propria disposizione e delle evidenze desumibili dai dati e dalle informazioni conservati, le trasmette alla UIF, prive del nominativo del segnalante.

Al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, la Società assume a riferimento, in particolare, gli indicatori di anomalia emanati e periodicamente aggiornati dalla UIF, predisponendo apposite linee guida e contribuendo ai piani di formazione e aggiornamento professionale per i consulenti finanziari della Rete di Vendita della Capogruppo e i dipendenti delle Strutture Operative.

La Società adotta misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione di una operazione sospetta; il nominativo del segnalante può essere rivelato solo quando l'Autorità Giudiziaria, disponendo a riguardo con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento di reati per i quali si procede.

È inoltre fatto divieto, ai soggetti tenuti alla segnalazione di una operazione sospetta e a chiunque ne sia a conoscenza, di dare comunicazione, al Cliente interessato o a terzi della avvenuta segnalazione, dell'invio di ulteriori informazioni richieste dalla UIF o della esistenza, ovvero della probabilità di indagini in materia di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Tale divieto non si applica:

- alle comunicazioni effettuate alle Autorità di Vigilanza di settore in occasione dell'esercizio delle funzioni previste dal Decreto Antiriciclaggio;
- alle comunicazioni aventi ad oggetto la condivisione delle informazioni a livello di intermediari bancari e finanziari appartenenti al Conglomerato, idonee a garantire la corretta osservanza delle prescrizioni dettate in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- alle comunicazioni con altri intermediari bancari e finanziari esterni al Gruppo appartenenti ad uno Stato membro o situati in Paesi terzi, a condizione che questi applichino misure equivalenti a quelle previste dal Decreto Antiriciclaggio, nei casi relativi allo stesso Cliente o alla stessa operazione, per finalità esclusivamente di prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo.

5.8 OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Al fine di adempiere agli obblighi di conservazione dei dati relativi ai rapporti continuativi ed alle operazioni effettuate, la Società si avvale di appositi sistemi di conservazione¹², dove sono registrati i rapporti continuativi intrattenuti dai Clienti, i legami e le operazioni sopra soglia di rilevanza, ivi incluse le eventuali operazioni frazionate.

I dati aggregati registrati sono trasmessi mensilmente alla UIF, che li analizza al fine di individuare eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Per quanto riguarda l'assolvimento degli obblighi di conservazione, la Società conserva:

- la copia o i riferimenti dei documenti richiesti ai fini dell'adeguata verifica, per un periodo di dieci anni dalla fine del rapporto continuativo;
- le scritture e le registrazioni delle operazioni e dei rapporti continuativi, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari, per un periodo di dieci anni dall'esecuzione dell'operazione o dalla cessazione del rapporto continuativo.

5.9 FORMAZIONE DEI DIPENDENTI

La Società adotta programmi di formazione ed aggiornamento professionale permanenti, finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni previste dal Decreto Antiriciclaggio, al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e all'adozione dei comportamenti e delle procedure da adottare.

Specifici programmi di formazione sono attuati per il personale appartenente alla Funzione Antiriciclaggio.

Particolare attenzione formativa, inoltre, è rivolta al Personale che ha un contatto diretto con la Clientela, in particolare i componenti della Rete di Vendita della Capogruppo, ed al personale di nuova assunzione.

L'attività di qualificazione e aggiornamento professionale del Personale riveste carattere di continuità e di sistematicità nell'ambito di programmi organici che tengono conto dell'evoluzione della normativa e delle procedure.

5.10 SISTEMI INTERNI DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI

La Società adotta specifiche procedure per la segnalazione al proprio interno, da parte di dipendenti e collaboratori, di violazioni potenziali o effettive delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (c.d. *whistleblowing*).

Tali procedure garantiscono:

- la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e del presunto responsabile delle violazioni, ferme restando le regole che disciplinano le indagini e i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto delle segnalazioni;

¹² Ai fini della corretta tenuta del sistema, la Società si avvale, in virtù di apposito accordo di esternalizzazione, dell'*outsourcer* Banca Mediolanum S.p.A..

- la tutela del soggetto che effettua la segnalazione contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione;
- lo sviluppo di uno specifico canale di segnalazione, anonimo e indipendente, proporzionato alla natura e alle dimensioni del soggetto obbligato.

5.11 ESERCIZIO DI AUTOVALUTAZIONE DEI RISCHI DI RICICLAGGIO

Ai sensi dell'articolo 15 del Decreto Antiriciclaggio, la Società conduce, con cadenza annuale, un esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio, adottando una specifica metodologia per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo a cui è esposta.

L'autovalutazione è svolta valutando l'esposizione al rischio di coinvolgimento in fenomeni di riciclaggio per ogni linea di business considerata rilevante, in ragione della propria natura, organizzazione, specificità e complessità operativa, tenendo in considerazione i fattori di rischio legati all'operatività, ai prodotti e servizi, alla tipologia di clientela, ai canali distributivi e all'area geografica, nonché fattori di rischio settoriali previsti dal Titolo II degli Orientamenti dell'Autorità bancaria europea in materia di fattori di rischio per l'adeguata verifica della clientela (EBA/GL/2021/02) vigenti.

L'autovalutazione è condotta sulla base di una metodologia che comprende le seguenti macro-attività:

- identificazione del Rischio Inerente;
- analisi delle Vulnerabilità;
- determinazione del Rischio Residuo;
- azioni di rimedio individuate a fronte delle eventuali criticità esistenti e per l'adozione di opportune misure di prevenzione e mitigazione del Rischio di riciclaggio.

L'esercizio è tempestivamente aggiornato quando emergano nuovi rischi di rilevante entità o si verificano mutamenti significativi nei rischi esistenti, nell'operatività o nella struttura organizzativa o societaria.

Gli esiti dell'esercizio di autovalutazione e le iniziative di adeguamento definite alla luce delle risultanze del medesimo e relativo stato di avanzamento sono illustrati in appositi capitoli della Relazione annuale prodotta dalla Funzione Antiriciclaggio.

5.12 RISCHI SANZIONATORI E REPUTAZIONALI

Gli adempimenti riportati nella presente *policy*, finalizzati al corretto assolvimento delle disposizioni in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, devono essere scrupolosamente osservati, per quanto di competenza, da tutto il personale e, in particolare, da coloro che gestiscono e amministrano il rapporto con la Clientela, stante la correlazione posta dal Decreto Antiriciclaggio tra l'entità dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e le misure di prevenzione adottate dai destinatari delle disposizioni; e questo non solo in fase di apertura di un nuovo rapporto, ma costantemente nel corso della durata della relazione con il Cliente.

Si specifica che:

- in caso di mancato rispetto delle disposizioni in tema di adeguata verifica, si potrebbe determinare sia l'omessa segnalazione di operazioni sospette – con la conseguente applicazione delle sanzioni

previste in capo al responsabile dell'omessa segnalazione – sia un danno reputazionale in capo alla Società;

- in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni vigenti in materia di adeguata verifica e segnalazione di operazioni sospette e di quelle in materia di procedure e controlli interni, delle relative disposizioni attuative adottate dalle autorità di vigilanza di settore¹³, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 5.000.000 ovvero pari al dieci per cento del fatturato complessivo annuo, quando tale importo percentuale è superiore a 5.000.000 di euro e il fatturato è disponibile e determinabile;
- si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 5.000.000 di euro ai soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'intermediario che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibili le violazioni prescritte¹⁴, ovvero hanno inciso in modo rilevante sull'esposizione dell'intermediario al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Qualora il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione sia superiore a 5.000.000 di euro, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinato o determinabile.

Si ricorda infine che, in caso di non corretta applicazione degli obblighi di adeguata verifica, ulteriori rischi sono legati alle eventuali sanzioni applicabili alla Società a titolo di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

5.13 COORDINAMENTO TRA LA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO E LE ALTRE FUNZIONI DI CONTROLLO DELLA CAPOGRUPPO

L'interazione tra la Funzione Antiriciclaggio e le altre Funzioni di Controllo della Capogruppo si inserisce nel più generale coordinamento tra tutte le funzioni e organi con compiti di controllo, come definito dal Consiglio di Amministrazione al fine di assicurare il corretto funzionamento del sistema dei controlli interni.

Si rinvia pertanto allo specifico documento "Linee Guida e principi base di coordinamento tra Organi e Funzioni di Controllo", approvato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo.

Detto documento richiama i principi base del Sistema dei Controlli Interni ed è stato redatto nel più ampio processo di ricezione delle disposizioni di vigilanza in tema di Sistema dei Controlli Interni ed al fine di promuovere e garantire il corretto funzionamento del Sistema dei Controlli Interni nel suo complesso, attraverso la proficua interazione tra gli organi aziendali, i comitati costituiti all'interno di questi ultimi, i soggetti incaricati della revisione legale dei conti e le funzioni di controllo.

Il documento è definito ed articolato coerentemente ai requisiti regolamentari statuiti dalla Banca d'Italia e recepisce la documentazione vigente del Gruppo Bancario, razionalizzandone l'illustrazione.

¹³ Cfr. Art. 62 , comma 1, del Decreto Antiriciclaggio.

¹⁴ Cfr. Art. 62 , comma 2, del Decreto Antiriciclaggio.

6 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il complesso delle disposizioni in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo sono finalizzate a dettare misure volte a tutelare l'integrità del sistema economico e finanziario e la correttezza dei comportamenti degli operatori tenuti alla loro osservanza.

Tali misure sono proporzionate al rischio in reazione al tipo di Cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto, o alla transazione e la loro applicazione tiene conto della peculiarità dell'attività, delle dimensioni e delle complessità proprie dei soggetti obbligati che adempiono agli obblighi previsti a loro carico.

6.1 NORMATIVA ESTERNA

Si riportano, di seguito i principali riferimenti normativi adottati a livello comunitario e nazionale.

Normativa europea

In ambito comunitario, le principali normative di riferimento in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo si rinvencono attualmente nella Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 "*che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE*" (c.d. V° Direttiva Antiriciclaggio) e nella Direttiva 2015/849/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20/05/2015 "*relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione*" (c.d. IV° Direttiva Antiriciclaggio).

Si evidenzia, inoltre, il Regolamento delegato (UE) 2020/855 della Commissione del 7 maggio 2020, recante la modifica del regolamento delegato (UE) 2016 /1675, che integra la direttiva (UE) 2015/849/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto concerne l'elenco dei Paesi terzi ad alto rischio.

Si riportano, infine, gli Orientamenti EBA - *GL/2021/02* - del 1° marzo 2021, ai sensi dell'articolo 17 e dell'articolo 18, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849 sulle misure di adeguata verifica della clientela e sui fattori che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero prendere in considerazione nel valutare i Rischi di riciclaggio associati ai singoli rapporti continuativi e alle operazioni occasionali («Orientamenti relativi ai fattori di Rischio di riciclaggio»), che abrogano e sostituiscono gli orientamenti *JC/2017/37*, recepiti dalla Banca d'Italia con Nota n. 15 del 4 ottobre 2021.

Normativa nazionale

A livello nazionale, la principale normativa di riferimento è attualmente rappresentata da:

- Decreto Antiriciclaggio e disposizioni attuative emanate dalle Autorità di Vigilanza in materia di:
 - organizzazione, procedure e controlli interni;
 - adeguata verifica della Clientela;
 - comunicazioni oggettive;
 - conservazione e utilizzo dei dati e delle informazioni a fini antiriciclaggio;

- D. Lgs. 22/6/2007, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale.

Completano il quadro di riferimento a livello nazionale, i decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze (MEF) e gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali emanati dalla UIF.

Si riportano, inoltre, i seguenti provvedimenti/note di Banca d'Italia:

- Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo - *26 marzo 2019*.
- Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela di Banca d'Italia - *30 luglio 2019*.
- Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo – *24 marzo 2020*;
- Nota n. 15 del 04 ottobre 2021, con la quale Banca d'Italia dà piena attuazione degli Orientamenti dell'Autorità bancaria europea in materia di fattori di rischio per l'adeguata verifica della clientela (EBA/GL/2021/02), aggiornando di conseguenza le Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela di Banca d'Italia emesse il 30 luglio 2019.

Gestione degli embarghi

Normativa europea

La principale normativa europea si rinviene nei seguenti provvedimenti:

- Regolamento 2580/2001/CE del Consiglio del 27/12/2001 che stabilisce l'obbligo di congelamento di capitali e il divieto di prestazione di servizi finanziari nei confronti di determinate persone fisiche, persone giuridiche, gruppi o entità che commettono o tentano di compiere atti di terrorismo e di persone giuridiche, gruppi o entità dalle prime controllate;
- Regolamento 881/2002/CE del Consiglio del 27/5/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità (elencate nell'allegato al Regolamento medesimo) associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani;
- Regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio dell'1 agosto 2011, concernente ulteriori misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità "in considerazione della situazione in Afghanistan" e delle decisioni assunte dal "Comitato per le sanzioni" e dal "Comitato 1267" istituiti presso il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite¹⁵;
- Regolamento (UE) 821/2021, che abroga il Regolamento 428/2009/CE, afferente all'istituzione di un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione);
- Regolamenti (UE), Direttive, Decisioni e/o Risoluzioni vigenti, aventi ad oggetto misure restrittive nei confronti di paesi e/o persone.

¹⁵ Il "Comitato delle sanzioni" è stato istituito presso il Consiglio della Sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) a norma del punto 30 della risoluzione 1988 (2011) del CSNU, mentre il "Comitato 1267" è stato istituito sempre presso il CSNU a norma delle risoluzioni 1267 (1999) e 1333 (2000) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Normativa nazionale

La normativa primaria italiana si rinviene nei seguenti provvedimenti:

- Legge n. 185/1990 e s.m.i., come modificata dal D. Lgs. n. 105/2012 emanato in attuazione della Direttiva 2009/43/CE recante “Nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento”. Tale legge costituisce tuttora la base della disciplina in materia di trasferimenti di beni classificati “materiali d’armamento”;
- D. Lgs. n. 221/2017 e s.m.i. che ha riordinato e semplificato la disciplina delle procedure di autorizzazione all’esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso e delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti. In detto decreto è confluita la disciplina in precedenza contenuta nel D. Lgs. n. 11/2007, nel D. Lgs. n. 64/2009 e nel D. Lgs. n. 96/2003, che sono stati abrogati. Il decreto prevede (artt. da 18 a 21) l’applicazione di sanzioni penali e amministrative a carico di chi effettua operazioni di esportazione di beni “dual use” in violazione della normativa.

Per quanto concerne la normativa secondaria, si fa in particolare riferimento al Provvedimento della Banca d’Italia del 27 maggio 2009 recante indicazioni operative per l’esercizio di controlli rafforzati contro il finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa.

6.2 NORMATIVA INTERNA

La presente Policy si inserisce nel più ampio contesto della normativa interna, che comprende, in particolare:

- il Codice Etico;
- il Modello organizzativo ex D. Lgs. 231/2001, in cui sono specificati i meccanismi di controllo preventivo e successivo adottati per identificare le condotte rientranti nelle aree di rischio del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e attivare tempestivi interventi, nel caso in cui si riconoscano eventuali anomalie;
- le Linee Guida e principi base di coordinamento di Gruppo tra Organi e Funzioni di Controllo
- il Regolamento della Funzione Antiriciclaggio della Capogruppo che illustra i principi guida, l’architettura organizzativa, i processi e gli strumenti adottati dalla Funzione Antiriciclaggio per adempiere ai propri compiti;
- la Policy per la nomina, rimozione e sostituzione dei Responsabili delle Funzioni aziendali di Controllo;
- la Procedura operativa: “Gestione anagrafica dei soggetti diversi dalle persone fisiche”;
- il Regolamento del processo di adeguata verifica in cui sono descritte le fasi dei processi di adeguata verifica, ivi compresa l’adeguata verifica rafforzata e l’adeguata verifica semplificata, le logiche sottostanti l’attribuzione del profilo di rischio, l’adeguata verifica nel continuo;
- il Regolamento del processo di segnalazione operazione sospette, in cui sono descritte le fasi dei processi interni propedeutici alla segnalazione di operazioni sospette;

- il Regolamento del processo di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni, segnalazioni AntiRiciclaggio (S.Ar.A.), controlli di secondo livello AML, in cui sono descritte le fasi dei processi inerenti la tracciatura dei controlli di secondo livello in materia di antiriciclaggio, ivi compresi quelli relativi alla conservazione e registrazione, identificando eventuali azioni a mitigazione della rischiosità rilevata;
- il Regolamento del processo dei controlli di secondo livello svolti dalla Funzione Antiriciclaggio, in cui sono descritte le fasi dei processi inerenti la tracciatura dei controlli di secondo livello in materia di antiriciclaggio, ivi compresi quelli relativi alla conservazione e registrazione, identificando eventuali azioni a mitigazione della rischiosità rilevata;
- i manuali operativi interni alla Funzione Antiriciclaggio della Capogruppo e delle strutture operative, che descrivono approfonditamente i processi operativi di dettaglio e gli elementi alla base dei modelli di presidio del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Tale complesso normativo, operativo e procedurale è finalizzato non solo ad adempiere alle inderogabili disposizioni di legge, ma ad evitare il coinvolgimento anche inconsapevole della Società in fatti di riciclaggio e terrorismo.